Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Mercoledì, 8 febbraio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1977, n. **1056.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia del SS. Salvatore e S. Giovanni in Laterano, in Roma, dall'omonimo capitolo della patriarcale arcibasilica.

N. 1056. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la lettera apostolica *motu proprio* del Sommo Pontefice Paolo VI 1° giugno 1976, integrata con due dichiarazioni del Vicario generale di Sua Santità, cardinale Ugo Poletti del 23 agosto 1976, relativa alla separazione della parrocchia del SS. Salvatore e S. Giovanni in Laterano, in Roma, dall'omonimo capitolo della patriarcale arcibasilica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1978
Registro n. 3 Interno, foglio n. 156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1977, n. **1057.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Sanità, in Napoli.

N. 1057. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli 23 marzo 1975, integrato con due dichiarazioni del 30 dicembre stesso anno e 19 marzo 1976, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria della Sanità, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1978
Registro n. 3 Interno, foglio n. 155

LEGGE 3 febbraio 1978, n. **22.**

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante. Modifiche alla legge 19 maggio 1976, n. 398, concernente il commercio ambulante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, concernente il termine per la presentazione delle istanze per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante.

Art. 2.

Nell'articolo 9 della legge 19 maggio 1976, n. 398, al primo comma, le parole: « due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dall'organizzazione sindacale a carattere generale dei commercianti regionalmente più rappresentativa » sono sostituite con le altre: « due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni sindacali a carattere generale dei commercianti regionalmente più rappresentative ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1978

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 3 febbraio 1978, n. 23.

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, concernente modificazione all'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1978

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1974 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Lucca;

Vista la nota n. 4922 del 30 luglio 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Lucca presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Fabretti Matteini dott. Esilde, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Stefani geom. Eugenio, rappresentante del genio civile;

Bartoloni S. Omer dott. Enrico, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Secone dott. Amedeo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Franchi Angelo, Luporini Renzo, Lencioni Giovanni, De Luca Calogero, Del Re Antonio, Giannasi Pietro Paolo e Salani Eolo, rappresentanti dei lavoratori;

Strappaghetti dott. Glauco, Pianezzi dott. Eolo, Giovannetti dott. Omero e Querci cav. Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bettini Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(830)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Livorno;

Vista la nota n. 11580 del 15 novembre 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Livorno;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Livorno presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Pratelli dott. Ottorino, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Andromedi Piero, rappresentante del genio civile;

Pratesi dott. Renzo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Gasperetti dott. Giuseppe, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Guiggi Rodolfo, Demi Ilio, Calligaris Franco, Caluri Umberto, Guerrieri Paolo, Azzollini Antonio e Donati ing. Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Zingoni dott. Silvano, Martorano dott. Rocco, Morelli rag. Alberto e Galli Silvano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rofi Paolo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(832)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1977.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Isernia;

Vista la nota n. 17883 del 16 novembre 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Isernia;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Isernia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Matteini dott. Cesare, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

De Lillo geom. Michele, rappresentante del genio civile;

Valente Mario, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Balzano dott. Aldo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cuzzone Marcello, Formichelli Orazio, Onorato Carlo, Conti Luigi, Savino Aldo, Schioppa Alfonsina e Gasperi Dante, rappresentanti dei lavoratori;

Carola dott. Sergio, Vacca Antonino, Gioielli Angelo e Galasso Vincenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

D'Amico Benito, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(833)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Classificazione fra le provinciali di alcune strade in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto in data 4 maggio 1973, n. 47/12, con il quale l'amministrazione provinciale di Chieti ha deliberato di classificare fra le provinciali le seguenti strade costruite e sistemate con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno:

1) fondo valle Dendalo (S. Pantaleone), dalla strada statale n. 263 per la piana di S. Pantaleone, alla strada provinciale Chieti-Tollo 1ª	km 5 + 315
2) litoranea Pescara-Francavilla, dall'inizio del viale Nettuno, presso ponte Alento al confine con la provincia di Pescara	» 3 + 382
3) litoranea Pescara-Francavilla-Ortona secondo tratto, dalla fine del viale Nettuno alla strada statale n. 16 in contrada Foro	» 2 + 128
4) Vacri-Semivicoli, dalla traversa di Vacri per Semivicoli alla strada statale n. 81	» 3 + 884
5) fondo valle Dendalo (Piana Grande), dalla strada provinciale Vacri-Lanzetta-Fosso dei Lupi, all'innesto con la traversa Turri Marchi-Ari-Filetto	» 2 + 725
6) belvedere Caprini nel comune di Francavilla, dalla strada provinciale traversa di Francavilla « Porta Ripa » al belvedere	» 0 + 780

7) lido Morgie, dalla ex Adriatica 3ª al lungomare . . . . km 1 + 728

8) lido Riccio, dalla strada statale n. 16 al sottopassaggio delle ferrovie dello Stato in località lido Riccio . . . . » 1 + 718

9) lungomare di S. Salvo (primo e secondo tratto), dalla strada statale n. 16 al torrente Buonanotte . . . . » 2 + 678

10) piana delle Mele, dalla strada statale n. 263, presso Bocca di Valle, alla piana delle Mele . . . . » 4 + 100

11) Abbazia di S. Giovanni in Venere, dalla strada statale n. 524, presso la strada statale n. 16, per il piazzale dell'Abbazia all'innesto con la strada provinciale traversa Fossocesia-S. Giovanni in Venere (n. 46 decreto ministeriale 21 luglio 1960, legge n. 126), e tratto fino al belvedere . » 1 + 814

12) S. Amico-Fonte Tasca, dalla strada provinciale Marrucina 2ª, presso ponte Appello, alla frazione S. Amico . . . . . » 3 + 076

13) strada allacciamento frazione Sambuceto di Bomba, dal termine della strada comunale alla frazione Sambuceto . . . » 0 + 900

14) accesso al comune di Bucchianico, dalla traversa provinciale all'abitato di Bucchianico . . . . » 0 + 450

15) traversa di Turri Marchi, dalla strada provinciale Ari-Filetto per innesto fondo valle Dendalo (Piana Grande) all'abitato Turri Marchi . . . . » 2 + 600

16) Gambareale-Laghetto S. Antonio. Interprovinciale, dalla strada provinciale Gamberale Macchia Gravara al laghetto S. Antonio . . . . » 0 + 910

17) accesso al faro di Punta Penne dal porto di Vasto (Vignola-S. Maria della Penna), dalla strada statale n. 16 per il porto al faro di Punta Penne . . . . . » 2 + 750

18) strada di bonifica di allacciamento Lanciano-Atessa, dalla strada provinciale Pedemontana alla strada statale n. 154 . . » 2 + 250

19) strada interprovinciale della Madonna della Vittoria:

primo tronco - primo tratto: dall'innesto strada comunale per la Chiesa Madonna della Vittoria alla strada statale n. 5 Tiburtina . . . . » 1 + 400

secondo tratto: dalla strada statale n. 5 Tiburtina al ponte delle fascine sul fiume Pescara (confine) . . . . » 1 + 256

secondo tronco: dall'innesto per la Chiesa Madonna della Vittoria alla strada comunale viale Miella in Chieti . . . . . » 2 + 796

20) traverse di collegamento strada statale n. 16 con strada litoranea Pescara-Francavilla-Ortona, in corrispondenza dei sottopassaggi delle ferrovie dello Stato:

a) lido Alcione: dalla strada statale n. 16 alla strada Francavilla-Pescara . . . » 0 + 345

b) Pretaro: dalla strada statale n. 16 alla strada Francavilla-Pescara . . . . . » 0 + 305

c) Fruscino: dalla strada statale n. 16 alla strada Francavilla-Ortona . . . km 0 + 280

d) Foro: dalla strada statale n. 16 alla strada Francavilla-Ortona . . . . . » 0 + 185

per una estesa complessiva di . . . . km 49 + 755

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 13 dicembre 1977, n. 783, con il quale il detto consesso ha espresso il parere che le strade anzidette possono essere classificate provinciali in quanto possiedono i requisiti di cui all'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che le strade stesse possono essere, pertanto, classificate provinciali ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse dell'estesa complessiva di circa km 49 + 755 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: LAFORGIA

(741)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1978.

Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e sede in Palermo, approvato con decreto ministeriale 5 novembre 1964;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto 3 luglio 1976, relativo alla nomina a sindaco effettivo dell'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) dell'avv. Domenico Azzia per il triennio 1975-77;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del sindaco effettivo del predetto istituto per il triennio 1978-80;

Decreta:

L'avv. Domenico Azzia è nominato sindaco effettivo dell'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e sede in Palermo, per il triennio 1978-80.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(945)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1976, con cui è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria;

Vista la nota n. 7058 datata 25 novembre 1977, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il comm. Guido Candida, rappresentante effettivo della Federazione coltivatori diretti, deceduto, con il sig. Francesco Fedele;

Decreta:

Il sig. Francesco Fedele è nominato membro effettivo, in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria, quale rappresentante della Federazione coltivatori diretti in sostituzione del commendatore Guido Candida, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(941)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1978.

Costituzione della commissione provinciale per il collocamento di Oristano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1974, con cui è stato istituito l'ufficio provinciale del lavoro di Oristano;

Vista la nota n. 9141 del 19 novembre 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' costituita, nella provincia di Oristano presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Segretario dott. Giuseppe, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Pintus geom. Antonio, rappresentante del genio civile;

Arca geom. Pietro, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ruggiu dott. Santino, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Masili Maria Bonaria, Angotzi Danilo, Brai Aldo, Vargiu Silvano, Scanu Umberto, Carenti Pinella e Pala Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Locci ing. Giuseppe, Lecca Gianmarco, Parrella Cesare e Maleddu Francesco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Vacca Carlo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(829)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1978.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede l'istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1975 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota n. 1/3570 del 5 ottobre 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Roma presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Bartolomeo dott. Alessandro, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Lazzarini Gabriele Maria, rappresentante del genio civile;

De Belardini dott. Luigi, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Moretti dott. Giovanni, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Frezza Amedeo, D'Ottavi Mario, Izzi Bruno, Chialastri Fiorenzo, Morelli Franco, Fabbri Ernesto e Sangermano Bruno, rappresentanti dei lavoratori;

Capriata dott. Corrado, Cinque dott. Giovanni, De Cunto dott. Carlo e Zappavigna dott. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bruschi Antero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(828)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1978.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Padova;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Padova approvato con decreto ministeriale 31 dicembre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, formulata con deliberazione n. 308 del 20 ottobre 1977;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1978 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Giustozzi dott. Gianfranco;
2) Filippino rag. Giorgio;
3) Agugiaro dott. Riccardo;
4) Greggio Oscar;
5) Lago ing. Andrea.

Membri supplenti:

1) Pelizza dott. Modesto;
2) Magni dott. Gianni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(946)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1978.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª classe in Parigi (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 757, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 19 novembre 1976, con il quale veniva soppresso il vice consolato di 1ª categoria in Le Havre (Francia) a decorrere dal 1° luglio 1977;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° luglio 1977 la circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª classe in Parigi (Francia), è modificata come segue: i dipartimenti di Ville-de-Paris, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, Loiret, Oise, Sarthe, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Cotes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbilhan, Vendée, Seine-Maritime, Calvados, Eure, Manche, Orne.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Ministro: FORLANI

(747)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1978.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Metz (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1977, n. 913, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 22 dicembre 1977, con il quale viene soppresso, a decorrere dal 31 marzo 1978, il vice consolato di 1ª categoria in Nancy (Francia);

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 31 marzo 1978 la circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª categoria in Metz (Moselle - Francia) è modificata come segue: i dipartimenti di Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Meurthe-et-Moselle e Vosges.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Ministro: FORLANI

(748)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio;

Considerato che il dott. Gaetano Crea, componente di detto comitato in qualità di direttore dell'ufficio regionale del lavoro per il Lazio, è stato destinato ad altro incarico;

Considerato che la titolarità dell'ufficio regionale del lavoro di Roma è stata assunta dal dirigente superiore dott. Pericle Pirri;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del dott. Gaetano Crea;

Decreta:

Il dott. Pericle Pirri, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Gaetano Crea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(646)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna;

Vista la nota n. 152686 del 19 ottobre 1977, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel comitato predetto, il dott. Emilio Militello, primo dirigente, in sostituzione del dottor Egidio Gamuzza, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Emilio Militello, primo dirigente, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Egidio Gamuzza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(647)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana;

Vista la nota con la quale il sig. Pietro Guida, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 1293 del 27 settembre 1977, con la quale l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Roberto Bardi in sostituzione del sig. Pietro Guida;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Roberto Bardi è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore commercio e attività affini ed in sostituzione del sig. Pietro Guida, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(650)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti i propri decreti in data 26 luglio 1976 e 5 settembre 1977 relativi alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria;

Vista la nota con la quale il sig. Tito Rughi, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del commercio ed attività affini, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 471 del 7 ottobre 1977, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il sig. Arturo Caravella in sostituzione del sig. Tito Rughi;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Arturo Caravella è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore commercio ed attività affini ed in sostituzione del sig. Tito Rughi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(648)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1978.

Sostituzione del capo dell'ufficio stralcio per la liquidazione dei patrimoni delle soppresse confederazioni sindacali fasciste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, recante integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1976, con il quale il dott. Antonio Pace, a decorrere dal 1° ottobre 1976, è stato nominato capo dell'ufficio stralcio per la liquidazione dei patrimoni delle soppresse confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Considerato che il dott. Antonio Pace ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che pertanto occorre procedere alla sua sostituzione;

Rilevata pertanto la necessità di nominare a capo dell'ufficio stralcio anzidetto un funzionario dello Stato come previsto dall'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1611;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 20 gennaio 1978 il dott. Antonio Pace cessa dalla carica di capo dell'ufficio stralcio per la liquidazione dei patrimoni delle soppresse confederazioni sindacali fasciste.

Art. 2.

A decorrere dal 20 gennaio 1978 il dott. Salvatore Petrone, dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato capo dell'ufficio stralcio predetto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(938)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1978.

Costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Basilicata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Vista la nota n. 3265 del 27 dicembre 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sinda-

cali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalla giunta regionale e dalle associazioni sindacali di categoria, su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza, la commissione regionale per la mobilità della manodopera, composta dai signori:

Piscopo dott. Antonio, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Martino Vito, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, vice presidente, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza;

D'Ecclessis dott. Giuseppe, Vicario Salvatore e Tamburrino ing. Egidio, membri effettivi; Cuviello Luigi, De Gregorio dott. Armando e Nardozza Donato, membri supplenti, rappresentanti della regione;

Panetta Michele, Eustazio Angelo, Chetti Francesco, Maggio Michele e Pica Gerardo, membri effettivi; Di Bello Decio, Pignatelli Franco, Marcone Francesco, Filazzola Giuseppe e Visconte Giuseppe, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Cerverizzo geom. Nicola, Troiano geom. Giuseppe e Pistone geom. Antonio, membri effettivi; Geraldi Mario, Orologi geom. Giancarlo e Schiuma Angelo Raffaele, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(744)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1978.

Costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera delle Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Vista la nota n. 12 del 2 gennaio 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalla giunta regionale e dalle associazioni sindacali di categoria, su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona, la commissione regionale per la mobilità della manodopera, composta dai signori:

Morciano dott. Armando, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Primicino Giovanni, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, vice presidente, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Natalini Nestore, Quagliani Antonio e Paggetta Roberto, membri effettivi; Andreucci Gianfranco, Minardi Dino e Marozzi Franco, membri supplenti, rappresentanti della regione;

Pettinari Rolando, Maoloni Mario, De Simoni Umberto, Argenziano Francesco e Manoni Piergiorgio, membri effettivi; Gasperoni Pierino, Cucchiaroni Evasio, Negri Guido, Giardini Sergio e Bertuccioli Giovanni, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Riccottilli dott. Marco, Quartaroli dott. Claudio e Piersanti Franco, membri effettivi; Borroni dott. Renzo, Ottaviani dott. Michele e Cardinali Bruno, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(745)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Alessandria;

Viste le dimissioni del sig. Renzo Ronza da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura;

Vista la nota n. 9809 del 26 novembre 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Alessandria ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Carlo Balossino in sostituzione del sig. Renzo Ronza, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carlo Balossino è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Alessandria in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Renzo Ronza, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(935)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Napoli;

Viste le dimissioni del sig. Achille Grignani da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Vista la nota del 21 dicembre 1977, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il signor Franco Vignotti in sostituzione del sig. Achille Grignani;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Franco Vignotti è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Napoli in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Achille Grignani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(937)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Verona;

Considerato che il sig Giovanni Gaspari, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio, è deceduto;

Vista la nota n. 11514 del 22 dicembre 1977, con la quale l'ufficio provincale del lavoro e della massima occupazione di Verona ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Palmiro Olivieri in sostituzione del sig. Giovanni Gaspari, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Palmiro Olivieri è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Verona in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio ed in sostituzione del sig. Giovanni Gaspari, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(936)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1978.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica Eredi Astolfi, in Sefro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8), dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687206 del 26 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi dell'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica Eredi Astolfi, con sede in Sefro (Macerata);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla suddetta impresa negli anni 1974, 1975 e 1976, convalidati dall'U.T.I.F. di Ancona, dai quali risulta che l'impresa nell'anno 1974 ha distribuito energia elettrica acquistata dall'Enel e nel successivo biennio non ha prodotto energià elettrica ricorrendo, per sopperire al fabbisogno della propria utenza, esclusivamente ad energia di acquisto;

Vista la nota n. 680752 del 9 settembre 1977, con la quale questa amministrazione ha fatto presente all'impresa elettrica Eredi Astolfi l'intendimento di trasferirla all'Enel ricorrendone le condizioni;

Vista la nota in data 16 novembre 1977, con la quale l'impresa elettrica Eredi Astolfi ha comunicato le proprie controdeduzioni in ordine alla nazionalizzazione della propria impresa elettrica;

Considerato che l'impresa predetta svolge in atto attività di mera distribuzione di energia elettrica;

Considerato che il proseguimento della sola attività di distribuzione di energia elettrica dell'impresa è incompatibile con la riserva attribuita all'Enel dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in conformità del parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 1273 del 9 dicembre 1969;

Visti i ripetuti esposti delle popolazioni e delle autorità locali con i quali si lamentano le deficienze del servizio di distribuzione dell'energia elettrica svolto dall'indicata impresa;

Ritenuto che tale situazione lesiva deve essere rimossa a termini del richiamato art. 1 della legge predetta;

Ritenuto che l'impresa elettrica Eredi Astolfi, con sede in Sefro (Macerata), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica Eredi Astolfi, con sede in Sefro (Macerata), è trasferita all'Enel - Ente nazionale per l'energia elettrica, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Enel è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel, provvede alla restituzione all'impresa elettrica Eredi Astolfi, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Enel secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(947)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175, ed in particolare l'art. 11 dello statuto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1977, con il quale il dott. Carlo Marzocchi è stato nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente predetto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Viste le dimissioni dall'incarico rassegnate dal dottor Carlo Marzocchi;

Ritenuta la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Paolo Moro, primo dirigente, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Carlo Marzocchi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere, a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 23 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(943)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1978.

Carattere di non ufficialità dei prezzi dei titoli pubblicati sul listino della borsa valori di Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3, sub 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 22 dicembre 1977, n. 306;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 306 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, sono rese esecutive:

« I prezzi dei titoli pubblicati sul listino ufficiale della borsa valori di Trieste non hanno carattere di ufficialità.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste provvederà ad inserire sul frontespizio del listino medesimo apposita nota nel senso di cui sopra ».

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1978

Il Ministro: STAMMATI

(925)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Norme esecutive e regolamentari per il funzionamento della Cassa conguaglio trasporti G.P.L.

IL COMITATO DI GESTIONE DELLA CASSA CONGUAGLIO G.P.L.

Visto il provvedimento C.I.P. n. 44/1977 del 28 ottobre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 7 novembre 1977), con il quale viene istituita la Cassa conguaglio per i trasporti di gas di petrolio liquefatto;

Vista la delibera del comitato di gestione in data 16 gennaio 1978, concernente le norme per il versamento e la riscossione del sovrapprezzo;

Delibera:

NORME PER I RIMBORSI DELLE SPESE DI TRASPORTO

Art. 1.

Oggetto del rimborso

Sono ammessi al rimborso delle spese di trasporto i quantitativi di G.P.L. che a decorrere dal 17 novembre 1977 risultano:

1) trasferiti via mare dalle isole italiane nell'area continentale per il consumo;

2) importati e nazionalizzati per il consumo interno se provenienti da punti di carico ubicati fuori dell'area continentale.

Art. 2.

Soggetti del rimborso

Hanno titolo al rimborso:

1) per i quantitativi di prodotto importati: gli operatori che hanno provveduto alla sua nazionalizzazione, a nome dei quali deve essere intestata la prescritta documentazione doganale;

2) per i quantitativi trasferiti dalle isole italiane, l'operatore che ha sostenuto l'onere del trasporto via mare e che ha provveduto alla immissione in consumo nell'area continentale italiana.

Art. 3.

Entità del rimborso

Le spese di trasporto ammesse al rimborso previo accertamento del comitato di gestione sono le seguenti:

a) PER IL PRODOTTO PROVENIENTE DALL'AREA C.E.E.:

Via mare:

1) le spese di nolo a tonnellata sostenute o risultanti per trasferire con nave a pieno carico e con la rotta più breve, il prodotto dal punto di carico fino al deposito costiero ubicato nella penisola. Nel calcolo del nolo a tonnellata si terrà conto di un calo merce non superiore al 2%. Per le importazioni dai porti extra mediterranei si terrà conto della rata di nolo accertabile per naviglio di almeno 5000 T.D.W. adibito al trasporto di G.P.L.;

2) gli eventuali oneri di sbarco e assicurativi se non compresi nel nolo.

Via terra:

1) le spese sostenute in base alle tariffe ferroviarie dovute per il trasporto dal punto di carico fino ai confini nazionali, per la più breve percorrenza e comunque la più economica possibile, maggiorata della tariffa corrispondente ad una percorrenza di 200 km in territorio nazionale e dell'importo pagato per la spedizione della ferrocisterna vuota, di ritorno o diretta a prendere carico. Qualora la percorrenza in territorio nazionale risultasse inferiore a 200 km verrà rimborsata la tariffa effettivamente pagata. Le tariffe in questione vanno maggiorate dello eventuale noleggio a viaggio delle ferrocisterne. Il trasporto effettuato con automezzi stradali è rimborsato con gli stessi criteri e nella misura massima risultante dall'applicazione delle tariffe ferroviarie relative ai trasporti effettuati in ferrocisterne private, per la medesima provenienza e destinazione, maggiorate del corrispondente costo del noleggio a viaggio delle stesse, riferito ad una velocità minima di km 500/giorno;

2) la durata del noleggio delle ferrocisterne verrà calcolata a decorrere dal giorno di partenza della ferrocisterna vuota per prendere carico fino a due giorni dopo l'arrivo della cisterna piena e viceversa. Tuttavia la durata massima del noleggio riconoscibile per viaggio è riferita ad una velocità commerciabile minima di 90 km/giorno. Il noleggio delle ferrocisterne verrà calcolato sulla base della fattura presentata o comunque nella misura massima dei prezzi correnti accertabili, alle condizioni più economiche possibili.

b) PER IL TRASPORTO PROVENIENTE DALL'AREA EXTRA C.E.E.:

Via mare - Via terra:

Le misure dei rimborsi saranno uguali a quelle in vigore per l'area C.E.E. di cui al punto *a)* con la sola limitazione che le spese rimborsate non potranno superare la misura massima ammissibile per il trasporto dal punto di carico dell'area C.E.E. più distante dai confini dell'Italia continentale.

Art. 4.

Richiesta di rimborso

Le aziende che intendono ottenere il rimborso del trasporto del G.P.L. previsto dal provvedimento C.I.P. n. 44/1977, devono inoltrare istanza, in carta legale, alla Cassa conguaglio trasporti G.P.L. presso la segreteria del C.I.P., via Molise, 2, Roma, corredata di tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'avvenuta immissione in consumo del prodotto, la titolarietà del diritto al rimborso e le spese effettivamente sostenute e definitivamente liquidate o risultanti per i mezzi di trasporto di proprietà od a noleggio a tempo.

Dalla documentazione dovrà in ogni caso risultare:

1) la qualità e la quantità del prodotto importato o cabotato;

2) la provenienza del prodotto;

3) la società o ditta venditrice;

4) il porto, il punto di carico e la percorrenza in miglia;

5) il nome della nave con l'indicazione della relativa bandiera e qualora non classificata dal RIN, la portata, la potenza dell'apparato motore, la società armatrice e l'anno di costruzione della nave;

6) il costo del nolo o del trasporto via terra sostenuto;

7) il costo dell'assicurazione.

Per le valutazioni eventualmente occorrenti dei prezzi di acquisto del prodotto il comitato di gestione potrà avvalersi delle notizie e documentazioni in possesso della segreteria generale del C.I.P.

Non sono ammessi al rimborso i maggiori costi di trasporto derivanti da sub-noleggi, da spese di intermediazione o da vendite di merce viaggiante.

Art. 5.

Liquidazione dei rimborsi

Ai fini della determinazione della precedenza, previsto dall'art. 6 del provvedimento C.I.P. n. 44/1977, è istituito un apposito protocollo vidimato dai due segretari del comitato di gestione, nel quale le richieste di rimborso saranno trascritte in ordine di arrivo alla cassa e progressivamente numerate.

Per le richieste che arriveranno nello stesso giorno, la priorità sarà stabilita secondo la data di immissione al consumo del prodotto.

Il comitato di gestione seguendo l'ordine di precedenza e i limiti previsti dall'art. 6 del provvedimento C.I.P. n. 44/1977 esamina le richieste di rimborso e accertato in base alla documentazione esibita il diritto del richiedente al rimborso medesimo, in conformità alle norme del presente regolamento, procede alla liquidazione del rimborso.

Nel caso in cui emergano deficienze in merito alla documentazione prodotta, il rimborso sarà effettuato dopo che il comitato di gestione avrà riconosciuto la regolarità degli ulteriori elementi prodotti.

Qualora emerga la necessità di acquisire ulteriori elementi d'informazione e di valutazione ai fini della giusta determinazione del rimborso da parte degli operatori interessati o delle amministrazioni competenti attraverso i loro rappresentanti in senso al comitato di gestione, questi potrà procedere ad una liquidazione provvisoria delle spese sostenute, con riserva di integrarla dopo che saranno stati forniti alla cassa gli elementi di cui sopra.

Art. 6.

Accertamento di disponibilità di G.P.L.

Ai fini dell'eventuale applicazione dell'ultimo comma dell'art. 4 del provvedimento C.I.P. n. 44/1977, il comitato di gestione si varrà degli elementi che saranno forniti dalla Direzione generale delle fonti di energia del competente Ministero.

Roma, addì 24 gennaio 1977

Il presidente: GAMBELLI

(1133)

Avviso di rettifica

Il secondo comma dell'art. 3 delle norme esecutive e regolamentari per il funzionamento della Cassa conguaglio trasporti di gas di petrolio liquefatto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1978 va rettificato come segue:

Per ogni versamento il soggetto obbligato deve compilare apposita dichiarazione conforme al modello allegato *A*, in triplice esemplare (*A*/1, *A*/2, *A*/3), dalla quale devono risultare l'attestazione dell'ufficio finanziario di convalida dei quantitativi dichiarati estratti e gli estremi del versamento apposti a cura della banca. I primi due esemplari della predetta dichiarazione vanno presentati al competente ufficio finanziario, il quale spedisce il primo alla Cassa conguaglio e trattiene il secondo agli atti ufficio.

Allegato *A*/1 (esemplare per la Cassa conguaglio)

Allegato *A*/2 (esemplare per l'U.T.I.F.)

Allegato *A*/3 (esemplare per la ditta)

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO

Ditta . . . .

Impianti di . . . .

U.T.I.F. . . . . .

Si dichiara che nel mese di . . sono stati estratti per l'immissione al consumo tonn. . . . . di G.P.L.

Data, . . .

Il titolare

. . . . .

Visto si attesta l'immissione al consumo del quantitativo di G.P.L. sopra indicato.

Data, . . .

Il funzionario

. . . .

In data odierna la ditta ha versato la somma di Lt. . . . (. .) nel c/c intestato alla « Cassa conguaglio trasporti G.P.L. », per i quantitativi di G.P.L. dichiarati, come da quietanza n. . . . rilasciata in data odierna.

Data, ...

Il cassiere

. . .

(1093)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con le seguenti circolari:

A 366 del 21 dicembre 1977 relativa alle importazioni di merci a « dogana controllata ».

A 367 del 27 dicembre 1977 relativa all'acquisto di oro greggio.

A 368 del 27 dicembre 1977 relativa ai conti di attesa ordinari.

A 369 del 28 dicembre 1977 relativa alle competenze attribuite alle rappresentanze dell'ufficio presso la Banca d'Italia.

A 370 del 28 dicembre 1977 relativa ai seguenti punti:

1) competenze in materia di operazioni accessorie;

2) compensi di mediazione;

3) assegnazioni di valuta per viaggi all'estero a scopo di studio o cura;

4) emolumenti e premi di ingaggio a sportivi.

A 371 del 28 dicembre 1977 relativa ai termini per i regolamenti valutari.

A 372 del 28 dicembre 1977 relativa al trasferimento dei redditi di cittadini stranieri residenti in Italia.

A 373 del 28 dicembre 1977 relativa ai conti e depositi interni intestati a cittadini italiani che hanno abbandonato definitivamente il territorio della Repubblica.

A 374 del 29 dicembre 1977 relativa ad investimenti di capitali italiani all'estero. Fondi comuni di investimento autorizzati ad operare in Italia.

A 375 del 30 dicembre 1977 relativa all'importazione di prodotti siderurgici.

(874)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Pavia

Con decreto 11 ottobre 1977, n. 707, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti dell'ex alveo della Roggia Referendaria in comune di Pavia CC.SS. segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1 mappali 120 (mq 670) e 121 (mq 490) della superficie complessiva di mq 1160 ed indicati nella planimetria rilasciata il 26 gennaio 1971 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(974)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Margherita Staffora

Con decreto 12 ottobre 1977, n. 767, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Staffora e del Fosso Vendemiassi in comune di S. Margherita Staffora (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. III in fregio ai mappali 479 e 480 di mq 1126 e al foglio III in fregio al mappale 519, ad altro mappale ed al Fosso Vendemiassi di mq 4845 della superficie complessiva di mq 5971 ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 settembre 1976 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(975)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avvisi di rettifica

Il titolo sia nel sommario che nel testo, del decreto ministeriale 10 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 5 novembre 1977, invece di: « Decreto ministeriale 10 ottobre 1977 - Revoca, *su rinuncia*, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Merifarma S.p.a., in Milano », deve leggersi: « Decreto ministeriale 10 ottobre 1977 - Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Merifarma S.p.a., in Milano ».

(840)

Il titolo, sia nel sommario che nel testo, del decreto ministeriale 23 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 20 dicembre 1977, invece di: « Decreto ministeriale 23 novembre 1977 - Revoca, *su rinuncia*, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta A. D. Lancelotti & C., in Napoli », deve leggersi: « Decreto ministeriale 23 novembre 1977 - Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della ditta A. D. Lancelotti & C., in Napoli ».

(841)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Corso dei cambi del 3 febbraio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	867,95	867,95	867,70	867,95	868 —	867,92	867,90	867,95	867,95	867,95
Dollaro canadese	782,75	782,75	782,50	782,75	782,90	782,65	782,56	782,75	782,75	782,75
Franco svizzero	441,59	441,59	440,75	441,59	441,05	441,59	440,84	441,59	441,59	441,60
Corona danese	151,94	151,94	151,90	151,94	151,88	151,92	151,90	151,94	151,94	151,95
Corona norvegese	169,31	169,31	169,30	169,31	169,25	169,29	169,285	169,31	169,31	169,30
Corona svedese	186,65	186,65	186,60	186,65	186,63	186,62	186,60	186,65	186,65	186,65
Fiorino olandese	385,49	385,49	385,50	385,49	385,55	385,49	385,37	385,49	385,49	385,50
Franco belga	26,633	26,633	26,63	26,633	26,61	26,63	26,612	26,633	26,633	26,65
Franco francese	177,85	177,85	178,20	177,85	178,15	177,85	178,30	177,85	177,85	177,85
Lira sterlina	1682,60	1682,60	1681,50	1682,60	1682,35	1682,60	1681,95	1682,60	1682,60	1682,60
Marco germanico	412,59	412,59	412,75	412,59	412,60	412,59	412,84	412,59	412,59	412,60
Scellino austriaco	57,52	57,52	57,53	57,52	57,46	57,52	57,50	57,52	57,52	57,50
Escudo portoghese	21,55	21,55	21,58	21,55	21,52	21,55	21,62	21,55	21,55	21,55
Pesceta spagnola	10,734	10,734	10,73	10,734	10,73	10,73	10,743	10,734	10,734	10,73
Yen giapponese	3,593	3,593	3,59	3,593	3,591	3,59	3,594	3,593	3,593	3,59

Media dei titoli del 3 febbraio 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	73,150
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	93,175
» 5 % (Ricostruzione)	93,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,200
» 5 % (Beni esteri)	94,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,700
» 5,50 % » » 1968-83	79,300
» 5,50 % » » 1969-84	75,450
» 6 % » » 1970-85	75,400
» 6 % » » 1971-86	73,175
» 6 % » » 1972-87	72,600
» 9 % » » 1975-90	81,125
» 9 % » » 1976-91	79,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	102,050
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,100
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,700
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78 —
» poliennali 7 % 1978	99,250
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,425
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,475
» » 9 % 1980	93,550
» » 10 % 1981	93,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 febbraio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	867,925
Dollaro canadese	782,655
Franco svizzero	441,215
Corona danese	151,92
Corona norvegese	169,297
Corona svedese	186,625
Fiorino olandese	385,43
Franco belga	26,622
Franco francese	178,075
Lira sterlina	1682,275
Marco germanico	412,715
Scellino austriaco	57,51
Escudo portoghese	21,585
Peseta spagnola	10,738
Yen giapponese	3,593

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Aumento, da dodici a trentanove, del numero dei posti del concorso a commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 20 ottobre 1977, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, a dodici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1977 e 20 gennaio 1978, di nomina, a decorrere dal 1° gennaio 1977, dei vincitori dei concorsi di passaggio di carriera a cinque posti di coadiutore principale e a ventiquattro posti di coadiutore dattilografo in prova indetti con decreti presidenziali 20 gennaio 1977, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuto, a seguito delle predette nomine e in considerazione del rilevante numero di domande pervenute per il suddetto concorso (n. 1880), di aumentare i posti di commesso in prova messi a bando con il cennato decreto presidenziale 28 settembre 1977, onde far fronte alle impellenti necessità dell'istituto;

Accertato che sono attualmente disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario addetto agli uffici ventisette posti;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

I posti di commesso in prova della Corte dei conti, messi a concorso con il decreto citato nelle premesse, sono aumentati da dodici a trentanove.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1978

Il presidente: CAMPBELL

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1978
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 264

(1074)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 216/Sanità in data 12 febbraio 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova;

Visto il proprio decreto n. 723/Sanità in data 4 maggio 1977, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la comunicazione datata 10 novembre 1977, con la quale il prof. Ennio Seren, componente della commissione in parola, si dichiara dimissionario per motivi di salute;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto relativo alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in oggetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1976, n. 1206, relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il prof. Franco Monti, docente in clinica medica veterinaria dell'Università di Torino, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova, in sostituzione del prof. Ennio Seren a suo tempo nominato con decreto n. 723/Sanità in data 4 maggio 1977.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dello ufficio veterinario provinciale di Mantova, della prefettura di Mantova e dei comuni interessati.

Milano, addì 2 dicembre 1977

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(730)

OSPEDALE CIVILE DI NOVENTA VICENTINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Noventa Vicentina (Vicenza).

(437/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente ostetrico-ginecologo (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como).

(441/S)

OSPEDALE «G. DE LIETO» DI MARATEA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(430/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso e chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(433/S)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(428/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(444/S)

OSPEDALE CIVILE DI MELDOLA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Meldola (Forlì).

(438/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ALTO GARDA E LEDRO DI ARCO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Arco (Trento).

(435/S)

OSPEDALE «S. GIACOMO D'ALTOPASSO» DI LICATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della sezione autonoma di ortopedia;

un posto di aiuto della sezione autonoma di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Licata (Agrigento).

(440/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Lodi (Milano).

(434/S)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio unificato istituto ortopedico « Rizzoli » - centro traumatologico ortopedico di recupero e rieducazione funzionale con espletamento del servizio di fisiochinesiterapia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio unificato istituto ortopedico « Rizzoli » - centro traumatologico ortopedico di recupero e rieducazione funzionale con espletamento del servizio di fisiochinesiterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del l'ente in Bologna.

(439/S)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E FRANCESCO TEOTINO » DI LOCRI

Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(436/S)

OSPEDALE « PESENTI-FENAROLI » DI ALZANO LOMBARDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(431/S)

OSPEDALE « C. E G. MAZZONI » DI ASCOLI PICENO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;
due posti di aiuto della divisione di oculistica;
un posto di aiuto del servizio di immunologia, allergologia e trasfusione;
un posto di assistente del servizio di radiologia e radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno.

(429/S)

OSPEDALE « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di aiuto della divisione di radioterapia;
un posto di assistente radiologo addetto alla radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(442/S)

OSPEDALI CIVILE, « M. PATERNO' AREZZO » E « G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di aiuto di depurazione extrarenale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di depurazione extrarenale presso l'ospedale « M. Paternò Arezzo » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(432/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1977, n. 63.

Riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico nella regione Veneto.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 9 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge stabilisce la nuova normativa per la organizzazione e pubblicizzazione dei servizi di trasporto in sostituzione della precedente normativa regionale.

La regione Veneto riconosce il servizio di trasporto pubblico quale servizio sociale e strumento essenziale per il conseguimento delle finalità fissate dalla programmazione economica e dalla pianificazione urbanistica e con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) la pubblicizzazione delle linee di trasporto pubblico organizzate secondo bacini di trasporto e il coordinamento delle linee esercitate da concessionari privati;

b) la partecipazione degli enti locali al governo del servizio di trasporto mediante la costituzione di una pubblica autorità in ogni bacino;

c) il miglioramento delle condizioni di regolarità e di efficienza del servizio mediante una razionale distribuzione territoriale delle linee e il rinnovo e il potenziamento del parco rotabile.

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 2.

Piano regionale dei trasporti

Il piano regionale dei trasporti è lo strumento settoriale mediante il quale la Regione in rapporto al piano nazionale dei trasporti indirizza e coordina i propri interventi e quelli degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico e privato operante nel settore dei trasporti.

Il piano regionale dei trasporti è predisposto dalla giunta regionale ed approvato dal consiglio con riferimento al piano regionale di sviluppo di cui alla legge 16 maggio 1976, n. 335, ed al piano territoriale regionale di coordinamento.

La giunta si avvale della collaborazione del comitato regionale di coordinamento di cui al successivo art. 14, della competente commissione consiliare e di ogni altra consultazione che essa ritenga utile.

Fino all'approvazione del piano regionale dei trasporti gli indirizzi relativi al settore trasporti contenuti nel piano regionale di sviluppo costituiscono direttive per i piani di bacino di cui al successivo art. 7.

Art. 3.

I bacini

Il territorio regionale è suddiviso in bacini di trasporto.

Il bacino costituisce l'unità entro cui mediante apposito piano si attua un sistema di trasporto pubblico coordinato in rapporto ai suoi centri di interesse.

La determinazione dei bacini di trasporto sarà operata dal piano regionale dei trasporti.

Fino all'approvazione di tale piano, il territorio della regione Veneto è suddiviso in otto bacini di trasporto, come indicato nella planimetria allegata sub *a*).

La suddivisione può essere modificata con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 4.

L'autorità di bacino

Le funzioni amministrative in materia di trasporto indicate nel successivo art. 5 sono esercitate dall'autorità di bacino per delega della Regione.

L'autorità di bacino è costituita ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, da un consorzio facoltativo fra le province e i comuni del bacino.

Nello statuto deve essere precisato che il consorzio ha per fine l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti ed eventualmente la gestione dei relativi servizi.

Ai fini dell'esercizio della delega delle funzioni amministrative regionali, di cui al successivo art. 5, secondo l'ambito territoriale proprio delle funzioni relative al singolo bacino, i consorzi di cui al presente articolo si intendono validamente costituiti — esclusivamente fra gli enti aderenti — quando ad essi abbiano dato la propria adesione le province interessate, i comuni capoluogo di provincia compresi nel bacino di trasporto e altri comuni, in numero tale da rappresentare almeno i 3/4 sia dei comuni sia della popolazione residente nel bacino di trasporto.

Art. 5.

Oggetto delle deleghe regionali

La regione Veneto delega, salvo quanto disposto dal successivo quarto comma ai consorzi di cui all'art. 4 l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

1) in materia di tramvie, filovie e linee automobilistiche, compresi i servizi sostitutivi:

a) la concessione all'impianto e all'esercizio, l'approvazione delle tariffe e degli orari e le autorizzazioni di cui all'art. 9;

b) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;

c) l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;

d) la concessione di autostazioni di servizi di linea;

2) in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili e idrovie e in materia di porti lacuali e di porti di navigazione interna; con esclusione dei servizi svolgentisi prevalentemente nel territorio di un singolo comune:

a) l'esercizio del trasporto per conto proprio e l'autorizzazione del trasporto per conto terzi;

b) l'esercizio di pubblici servizi di linea;

c) la vigilanza sulla regolarità e l'esercizio dei pubblici servizi di linea;

d) il noleggio da banchina ed i servizi pubblici di traino;

e) l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi.

In materia di terminazione delle tariffe, le autorità di bacino si attengono alle direttive deliberate dal consiglio regionale nel rispetto dei criteri generali fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

Le funzioni amministrative in ordine alle linee extra-bacino sono delegate di norma all'autorità di bacino entro cui si ha la maggiore attività relativa al movimento di viaggiatori e merci, salvo diversi accordi tra le autorità di bacino interessate.

Restano di competenza regionale le linee extra-bacino che in base al piano regionale dei trasporti sono individuate di preminente interesse regionale.

Fino all'approvazione del piano regionale dei trasporti la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e le autorità di bacino interessate, individua provvisoriamente dette linee di prevalente interesse regionale predisponendone apposito elenco.

Art. 6.

Trasferimento delle funzioni delegate

La trasmissione della Regione ai consorzi degli atti inerenti le funzioni delegate avviene a mezzo di un elenco compilato in contraddittorio tra un rappresentante per ciascuno degli enti interessati.

Per i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 4 l'elenco è approvato con decreto del presidente della giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

L'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge ha inizio dalla data di approvazione dell'elenco di cui al primo comma.

Art. 7.

Piano dei trasporti di bacino

L'esercizio delle funzioni delegate riguardanti l'organizzazione e l'effettuazione dei servizi avviene in conformità al piano dei trasporti di bacino e al programma annuale di esercizio.

Il piano di trasporti di bacino è formulato tenendo conto della mobilità interna reale e potenziale dei passeggeri e delle merci e delle relative infrastrutture e deve essenzialmente contenere:

a) la rete delle linee di bacino con l'indicazione dei modi di produzione del servizio;

b) le forme di coordinamento tra i vari modi e tra i diversi servizi pubblici di trasporto;

c) le forme di gestione delle linee;

d) il piano economico e finanziario articolato in programmi annuali.

Nella formazione del piano dei trasporti di bacino sono sentiti i comprensori e le comunità montane interessati.

Il piano dei trasporti di bacino ha la stessa durata del programma regionale di sviluppo ed è approvato dal consiglio regionale. Le eventuali varianti sono soggette alla medesima procedura.

Il piano dei trasporti di bacino si attua mediante programmi annuali di esercizio che indicano il complesso delle attività del consorzio in un quadro di compatibilità tecnica e finanziaria.

Tale programma deve essere deliberato, per l'anno successivo, entro il 30 settembre di ciascun anno ed è approvato dalla giunta regionale.

In sede di prima applicazione il consorzio elabora una proposta di piano dei trasporti di bacino entro dodici mesi dalla costituzione.

In caso di mancata redazione e comunicazione nei termini previsti, la giunta regionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 13, nomina un commissario per l'espletamento dei provvedimenti conseguenti.

Art. 8.

Classificazione delle linee

In relazione alla nuova organizzazione dei servizi di trasporto di interesse regionale sono considerate:

a) linee suburbane: quelle che collegano più comuni contermini che costituiscono un insieme urbano attorno ad un centro principale purchè sussista una sostanziale continuità di abitato;

b) linee di bacino: quelle la cui attività relativa al movimento di viaggiatori e merci si sviluppa interamente all'interno di un bacino, nonchè quelle la cui attività, pur interessando due o più bacini, si sviluppa prevalentemente all'interno di uno stesso bacino;

c) linee extra-bacino: le altre.

Art. 9.

Concessioni e autorizzazioni

Ai fini delle concessioni i servizi pubblici di trasporto si distinguono in:

1) ordinari, quando il servizio sia offerto alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;

2) speciali, quando il servizio sia riservato a determinati gruppi di utenti ed a condizioni particolari di trasporto;

3) di gran turismo, quando abbiano finalità esclusivamente turistiche e siano svolte in periodi stagionali.

I concessionari di nuove linee sono scelti secondo il seguente ordine di priorità:

a) province, comuni e loro consorzi;

b) società a prevalente capitale pubblico;

c) i concessionari di servizi finitimi;

d) altri richiedenti in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria.

Sono soggetti ad autorizzazione:

a) i prolungamenti di linee urbane nel territorio di un altro comune, purchè non concorrenti con linee di bacino esistenti, fermo restando il regime di linea urbana;

b) i servizi di trasporto occasionali, per un periodo non superiore ad un mese;

c) i servizi sperimentali finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico o dell'adeguamento delle modalità di esercizio in funzione dell'istituzione di nuove linee in concessione.

Art. 10.

Contributo per il funzionamento del sistema di trasporto

Il consorzio di bacino provvede al finanziamento dei servizi utilizzando le seguenti entrate:

a) i prodotti del traffico;

b) i contributi regionali;

c) il concorso finanziario degli enti partecipanti;

d) altre entrate e contribuzioni.

La concessione dei contributi regionali a favore dei consorzi per il funzionamento del sistema di trasporto pubblico di bacino avviene con deliberazione del consiglio regionale sulla base dei seguenti parametri:

1) popolazione residente nel bacino;

2) superficie del bacino;

3) servizio di trasporto commisurato in viaggiatori-chilometro;

4) morfologia del territorio e della rete di trasporto;

5) coefficiente di occupazione dei veicoli;

6) modo di trasporto.

Ai fini della corresponsione del contributo il consorzio di bacino presenta entro il 30 settembre il programma annuale di cui all'art. 7 corredato del relativo bilancio di previsione ed entro il 28 febbraio il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Il contributo regionale previsto dal presente articolo non dovrà superare il deficit della gestione dei servizi risultante dal bilancio consuntivo.

L'erogazione del contributo regionale avviene mediante rate trimestrali anticipate.

Fino alla costituzione delle autorità di bacino in tutto il territorio della Regione, ad ogni consorzio di bacino regolarmente costituito è corrisposto annualmente un importo complessivo pari ai contributi che sarebbero stati erogati per le linee le cui funzioni amministrative gli sono state delegate ai sensi degli articoli 5 e 6 e per le altre linee assegnate in gestione allo stesso consorzio ed alle aziende pubbliche e private con sede nel bacino.

A tal fine si prende a base la percorrenza chilometrica prevista dal programma annuale di esercizio approvato, o in mancanza di tale programma, la percorrenza chilometrica delle linee al momento della costituzione del consorzio.

Art. 11.

Contributi per la costituzione e il funzionamento dei consorzi

Per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi previsti dal precedente art. 4 è concesso un contributo annuale nella misura di L. 12.500.000 per ciascun consorzio.

A decorrere dall'esercizio 1978 lo stanziamento già previsto dall'art. 4 della legge 13 giugno 1975, n. 84, è aumentato di L. 30.000.000.

Art. 12.

Oneri per l'esercizio delle deleghe

Compatibilmente con le esigenze fissate dall'art. 1 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, la giunta regionale, sentiti gli enti interessati, con propria deliberazione provvede a determinare l'entità e la qualifica del personale da comandare presso i singoli consorzi.

Tale deliberazione deve essere adottata nei termini previsti per l'emanazione del decreto di cui all'art. 6.

La giunta regionale provvede altresì a disciplinare i rapporti finanziari conseguenti alla delega delle funzioni regionali.

Art. 13.

Funzioni di vigilanza

La giunta regionale svolge le funzioni generali di vigilanza sulla regolarità e il buon andamento dei servizi.

In caso di accertato inadempimento, persistente inerzia ed inosservanza delle direttive regionali, la giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi ai consorzi nel compimento degli atti e proporre al consiglio regionale l'adozione del provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 55 dello statuto.

Art. 14.

Comitato regionale di coordinamento

La giunta regionale istituisce un comitato regionale di coordinamento dei trasporti, con funzioni consultive in materia di pianificazione e organizzazione.

Sono chiamati a far parte di tale comitato i rappresentanti dei seguenti organismi:

consorzi di bacino o, fino alla loro istituzione, conferenze di bacino;

tre esperti eletti dal consiglio regionale con voto limitato a uno;

Ministero dei trasporti;

Ministero della marina mercantile;

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Azienda nazionale autonoma delle strade;

organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;

unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

associazione delle aziende di trasporto pubblico locale.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare al comitato esperti del settore.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato.

Titolo II
CONFERENZE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 15.
La conferenza dei servizi di trasporto

Fino alla nomina degli amministratori dei singoli consorzi di cui all'art. 4 per ogni bacino di trasporto è istituita presso l'amministrazione provinciale la conferenza dei servizi di trasporto, organismo a carattere consultivo costituito con la partecipazione degli enti locali interessati.

La conferenza dei servizi è tenuta ad esprimere, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il proprio parere non vincolante in ordine a:

a) formazione del piano regionale dei trasporti;

b) modifica della delimitazione dei bacini di trasporto;

c) modifica, coordinamento, raggruppamenti dei servizi di trasporto;

d) programmi annuali di pubblicizzazione;

e) istituzione di nuove linee;

f) orari e tariffe dei servizi di trasporto;

g) ogni altro argomento in materia di trasporto ad essa sottoposto dal presidente della giunta regionale per ragioni di competenza territoriale.

Con la nomina degli amministratori dei singoli consorzi e fino alla delega delle funzioni amministrative, le funzioni consultive della conferenza sono svolte dai rispettivi consorzi.

Per il funzionamento della conferenza dei servizi di trasporto, in attesa della istituzione dei consorzi di cui all'art. 4 è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la costituzione e il funzionamento di detti consorzi.

Art. 16.
Organi della conferenza

Gli organi della conferenza dei servizi di trasporto sono:

1) l'assemblea;

2) il consiglio direttivo;

3) il presidente.

Art. 17.
Composizione dell'assemblea

L'assemblea della conferenza è costituita da:

a) sei membri di ciascun consiglio provinciale, di cui due in rappresentanza delle minoranze, quando il territorio del bacino corrisponda prevalentemente al territorio provinciale. Qualora il territorio provinciale corrisponda prevalentemente a quello di due bacini, il consiglio provinciale provvede per ciascuno di essi alla nomina di tre membri, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

b) sei membri di ciascun consiglio di comune capoluogo di provincia, di cui due in rappresentanza delle minoranze;

c) tre membri di ciascun consiglio di comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

d) sei membri per ogni gruppo di comuni di cui all'elenco allegato sub *b*).

Per l'elezione dei membri di cui al punto *d*), i consigli comunali interessati eleggono nel proprio seno tre delegati, con voto limitato a due, e comunicano i nominativi degli eletti al presidente della provincia entro cinque giorni.

I delegati sono convocati dal presidente di ciascuna provincia, o da un suo delegato, con le modalità previste per la convocazione dei consigli provinciali per eleggere tra gli stessi, con voto limitato a quattro, i membri assegnati a ciascun gruppo.

L'assemblea è integrata da:

i presidenti delle comunità montane il cui territorio è interessato al bacino di trasporto o loro delegati;

tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

un rappresentante designato rispettivamente dal comitato regionale imprese pubbliche enti locali, da ciascuna delle associazioni delle aziende esercenti i trasporti di linea, dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e dal compartimento delle ferrovie dello Stato competente.

Per la popolazione dei comuni si fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento nazionale.

Art. 18.
Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea esercita i compiti spettanti alla conferenza dei servizi, fatta eccezione per quelli attribuiti ad altri organi dalla presente legge.

Art. 19.
Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'assemblea e da un numero massimo di dieci membri eletti dall'assemblea.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Spetta al consiglio direttivo esercitare le funzioni consultive in ordine a tutti i provvedimenti afferenti le singole linee e su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente della giunta regionale.

Art. 20.
Il presidente

Presidente della conferenza dei servizi di trasporto è il presidente della provincia interessata. Egli convoca l'assemblea della conferenza e la presiede.

La convocazione scritta è comunicata agli interessati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, unitamente ai documenti relativi all'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata anche su iniziativa del presidente della giunta regionale.

Titolo III
PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 21.
Criteri per l'attuazione della pubblicizzazione

Al fine di pervenire alla organizzazione dei servizi di trasporto conformemente alle norme di cui al titolo primo, la Regione programma la pubblicizzazione del servizio di pubblico trasporto tramviario e automobilistico, da attuarsi entro il 1980 mediante programmi annuali.

L'esercizio di linee da parte di concessionari privati è ritenuto compatibile purché tali linee risultino coordinate con quelle gestite dagli enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico.

Art. 22.
Programmi annuali

Per l'attuazione delle finalità indicate dal precedente articolo, la giunta regionale predispone, tenendo conto delle richieste pervenute, il programma annuale di pubblicizzazione.

Essenzialmente contiene:

a) l'individuazione delle aziende, delle linee, dei gruppi di linee da pubblicizzare entro l'anno;

b) l'indicazione degli enti locali, anche in accordo tra loro, o delle società a totale o a prevalente capitale pubblico, che sono autorizzati ad assumere la gestione dei servizi;

c) il finanziamento del programma annuale;

d) le direttive per l'istituzione di linee suburbane sulla base di apposito piano.

Il programma annuale di pubblicizzazione è approvato con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 23.

Cessazione delle concessioni

In conseguenza dell'approvazione del programma annuale, di cui al precedente articolo, la giunta regionale può adottare i provvedimenti per la cessazione delle concessioni relative alle linee comprese nel programma stesso.

Art. 24.

Disciplina dei rapporti economici

Gli enti pubblici e le società a totale o prevalente capitale pubblico, indicate nel programma annuale di pubblicizzazione, subentranti nell'esercizio delle concessioni ivi indicate, rilevano il complesso dei beni aziendali direttamente pertinenti e necessari all'esercizio delle linee.

Il concessionario cessante e il concessionario subentrante concordano il valore commerciale corrente dei suddetti beni.

Qualora siano stati corrisposti contributi in conto capitale dalla Regione o da altri soggetti pubblici per l'acquisto di impianti fissi o di materiale rotabile, in sede di stima sarà valutata solo la parte dei beni non coperta da contributo.

Dovranno pure essere accertati gli eventuali crediti e debiti del personale nei confronti del concessionario cedente e derivanti da contratti di lavoro.

Per l'espletamento di tali trattative il presidente della giunta regionale, con suo decreto, fissa un termine massimo di novanta giorni.

Trascorso tale termine senza che le parti abbiano raggiunto l'accordo, l'individuazione dei beni e la determinazione dell'indennizzo saranno demandati ad una commissione di cinque membri nominata, entro i successivi venti giorni, dal presidente della giunta regionale.

La commissione è composta:

a) da un presidente designato d'accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, dal presidente della giunta regionale;

b) da due membri designati dal concessionario cedente o cessato;

c) da due membri designati dal subentrante.

La commissione si pronuncia entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta nomina.

Art. 25.

Il personale

E' fatto obbligo al nuovo concessionario di assumere gli agenti addetti ai servizi di trasporto facendone salve le posizioni giuridiche ed economiche legittimamente acquisite, previo trasferimento allo stesso nuovo concessionario delle quote di trattamento di fine lavoro precedentemente maturate dai singoli agenti.

Eventuali crediti e debiti del personale nei confronti del precedente concessionario derivanti dai contratti di lavoro sono posti a carico o a favore del concessionario subentrante salvo il diritto di rivalsa di questo nei confronti dell'originario debitore.

Le assunzioni del personale successive al 5 agosto 1977 da parte di imprese esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione sono subordinate alla preventiva autorizzazione della giunta regionale.

Art. 26.

Contributi per la pubblicizzazione

Per consentire agli enti locali e società a totale o prevalente capitale pubblico di realizzare la pubblicizzazione dei servizi di trasporto pubblico in concessione o il rilievo di autolinee sostitutive di ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, la Regione concede contributi per il finanziamento degli oneri relativi:

a) al rilevamento dei beni aziendali di cui al precedente art. 24 e all'eventuale acquisto di beni ed attrezzature necessari all'avvio dei servizi;

b) all'acquisto di azioni o quote di società di capitali di nuova costituzione o già costituite per l'esercizio dei servizi di trasporto; in tal caso il contributo è concesso in relazione al valore dei beni aziendali.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina l'ammontare complessivo degli oneri da ammettere a contributo, commisurato all'effettivo valore dei beni rilevati o da rilevare, previa valutazione sulla congruità dello stesso.

Tale determinazione può essere effettuata, a richiesta degli enti interessati sulla base di accordi preliminari.

Il contributo regionale normalmente consiste nel rimborso del 70 per cento delle rate annue di ammortamento per capitale e interesse di mutui contratti dagli enti interessati per l'intero ammontare dell'onere ammesso.

In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, su espressa richiesta dell'ente interessato e limitatamente all'onere ammesso per i beni pertinenti l'esercizio di linee assunte in gestione da un ente pubblico negli anni 1975 e 1976, il contributo regionale può consistere nell'erogazione in unica soluzione di una somma pari al 70 per cento dell'intero ammontare dell'onere ammesso.

Per la copertura degli oneri di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si provvede con i limiti di impegno già stanziati nei bilanci del 1975 e successivi ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 e dell'art. 4, comma terzo, della legge regionale 3 dicembre 1976, n. 40.

In caso di attuazione dell'alternativa prevista al quinto comma del presente articolo, la giunta regionale è autorizzata a contrarre, a partire dall'esercizio finanziario 1977, un mutuo dell'importo massimo di lire 200 milioni con le modalità previste dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, e successive modificazioni, provvedendo alle spese per il servizio del mutuo quantificate in un massimo di lire 30 milioni annui, mediante diminuzione di pari importo del limite di impegno già stabilito per gli oneri relativi alla pubblicizzazione.

Inoltre, a decorrere dall'esercizio finanziario 1978, il limite di impegno per l'attuazione della pubblicizzazione è ulteriormente incrementato di lire 3.000 milioni.

Il contributo è liquidato con decreto del presidente della giunta regionale.

Per la parte dei mutui da contrarre non coperta dal contributo regionale, la giunta regionale è autorizzata a concedere fidejussione.

Per la quantificazione e la copertura degli eventuali oneri ricadenti sulla Regione, in base all'ammontare delle fidejussioni concesse, si seguiranno le modalità previste dall'art. 5, secondo comma, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79.

Art. 27.

Contributi per l'acquisto di materiale rotabile

Per il rinnovamento ed il potenziamento del parco rotabile la Regione concede contributi in conto capitale ad enti locali, loro consorzi, a società a totale o prevalente capitale pubblico che esercitino servizi di trasporto pubblico nonchè alle altre aziende concessionarie.

I contributi di cui al precedente comma sono erogati nella misura massima del 75 % del prezzo di acquisto del mezzo di trasporto.

Una quota non superiore al 25 % dei fondi è destinata alle aziende comunque costituite per i servizi di trasporto urbano ed una quota non superiore al 10 % può essere destinata ai concessionari privati. Gli autobus acquistati con contributo regionale non possono essere alienati, salvo che per effetto di pubblicizzazione, nè distolti dai servizi di interesse pubblico.

L'ammontare residuo di 2.660 milioni già stanziati per lo stesso fine per il 1975 è elevato di ulteriori L. 3.558.972.000, quale somma residua assegnata alla Regione ai sensi del decreto-legge convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativamente agli anni 1975 e 1976, e delle somme che verranno assegnate, allo stesso titolo, per l'esercizio 1977.

Eventuali integrazioni a carico della Regione saranno stabilite con successivo provvedimento legislativo.

La giunta regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia di mutui contratti per l'acquisto di autobus da parte di enti locali, loro consorzi, o società a totale o prevalente capitale pubblico, che esercitano servizi di trasporto pubblico, con esclusione delle aziende concessionarie private.

Art. 28.

Modalità di assegnazione dei contributi

Per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente articolo, la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare approva entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti dello stanziamento, un piano di riparto coordinato relativamente agli anni 1976 e 1977 per l'acquisto di mezzi rotabili.

A tal fine i soggetti di cui al primo comma del precedente art. 27 presentano domanda di contributo alla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale è autorizzata altresì a prenotare i mezzi rotabili ed a fissare le modalità per l'attuazione dei piani di cui al presente articolo.

Art. 29.

Caratteristiche dei mezzi di trasporto

Al fine della progressiva unificazione dei modelli del materiale rotabile, i beneficiari dei contributi di cui all'articolo precedente sono tenuti ad osservare le prescrizioni eventualmente emanate dalla giunta regionale in ordine alle caratteristiche dei mezzi di trasporto e alle modalità di acquisto degli stessi.

In caso di violazione delle prescrizioni, il contributo regionale non verrà corrisposto.

Art. 30.

Interruzione dei servizi

In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporti di linea, fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, e in caso di pubbliche calamità la giunta regionale può adottare d'ufficio le misure necessarie in dipendenza delle calamità e per il ripristino e la continuazione del servizio. A tal fine, a decorrere dal 1978, è stanziata la somma di lire 100 milioni.

Per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio.

Titolo IV
NORME TRANSITORIE

Art. 31.

Contributi in conto esercizio

A partire dal 1978, fino alla costituzione delle autorità di bacino, la Regione può erogare alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale, o ai consorzi di bacino di cui all'art. 4, un contributo chilometrico omnicomprensivo in conto esercizio commisurato ai costi chilometrici standardizzati distintamente per:

autolinee extraurbane;
autolinee extraurbane prevalentemente di montagna;
autolinee suburbane.

I costi standardizzati sono individuati dalla giunta regionale sulla base del parere di apposita commissione tecnica.

La misura del contributo chilometrico, distintamente per le aziende pubbliche e per quelle private, è determinata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Entro i limiti dello stanziamento di bilancio, il contributo complessivo da corrispondere alle singole aziende è determinato in relazione ai chilometri effettivamente percorsi nei limiti dei programmi di esercizio regolarmente approvati. A tal fine la giunta regionale provvede annualmente alla ricognizione delle linee da ammettere a contributo sulla base dell'accertata utilità del servizio per la collettività.

Per le linee suburbane la misura del contributo può essere parziale ed è determinata dalla giunta regionale secondo i criteri fissati dalla giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare.

I contributi previsti al presente articolo non sono ad alcun titolo cedibili senza il consenso della giunta regionale.

La giunta regionale può erogare ai concessionari aventi diritto acconti trimestrali anticipati, comunque non superiori ai contributi complessivi erogati l'anno precedente e rapportati a trimestre.

Alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Art. 32.

Sovvenzioni per tramvie e servizi sostitutivi

Le sovvenzioni concesse dallo Stato a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per le linee tramviarie ed i servizi sostitutivi di ferrotramvie gestiti da enti pubblici o da società a prevalente capitale pubblico, fino al 31 dicembre 1978, possono essere integrate dalla Regione entro il limite del disavanzo riconosciuto ammissibile e dello stanziamento di bilancio.

L'integrazione per il 1978 è subordinata alla presentazione alla giunta regionale, entro il 31 dicembre 1977, di un piano di ristrutturazione dei servizi.

A partire dal 1° gennaio 1979, per l'esercizio di detti servizi saranno applicate le norme vigenti per l'erogazione dei contributi alle imprese esercenti pubbliche autolinee. Per i servizi tramviari la misura del contributo sarà stabilita applicando un coefficiente di aumento al contributo fissato per le autolinee.

L'integrazione di cui al primo comma ed il coefficiente di cui al terzo comma sono stabiliti dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Lo stanziamento di L. 1.954.000.000 è aumentato per gli anni 1977 e 1978 di L. 900.000.000.

La giunta regionale può erogare anche anticipatamente le rate trimestrali di sovvenzione e la corrispondente quota dell'integrazione di cui al presente articolo.

Art. 33.

Modalità di erogazione

Per essere ammessi ai benefici di cui al precedente art. 31 i concessionari sono tenuti a presentare, entro i termini stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale, domanda corredata di bilancio preventivo d'esercizio.

Per le linee le cui funzioni amministrative sono state delegate ai consorzi di bacino, le domande vanno presentate ai consorzi stessi.

L'importo del contributo per ciascun anno non deve comunque superare il disavanzo del complesso delle attività di trasporto di persone, svolte dall'azienda e riconosciuto ammissibile in base al bilancio consuntivo dell'esercizio.

Art. 34.

Condizioni per l'ammissione ai contributi

Per essere ammesse ai benefici di cui ai precedenti articoli 31 e 32 le aziende devono osservare l'accordo nazionale per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie in atto o contratti nazionali più favorevoli o comunque condizioni che la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare avrà ritenuto adeguati.

Sono escluse dal contributo le linee esercitate a totale carico del committente e quelle che già usufruiscono di benefici della stessa natura da parte della Regione o dello Stato.

Sono inoltre escluse le aziende che non abbiano assicurato la normale regolarità del servizio, che abbiano esposto nelle loro domande o nella documentazione allegata dati non rispondenti a verità o che abbiano in qualsiasi modo posto limitazioni nel numero degli abbonamenti da rilasciare a studenti o a lavoratori dipendenti, che non abbiano osservato le tariffe in vigore e i programmi di esercizio approvati dalla Regione o abbiano interrotto il servizio.

Art. 35.

Contributi di sorveglianza

Per tutti i servizi pubblici di trasporto la cui sorveglianza è attribuita alla Regione, il contributo dovuto ai sensi della legge statale 9 marzo 1949, n. 106, modificata dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 e dall'art. 13 della legge statale 1° febbraio 1960, n. 26, è corrisposto alla Regione.

Titolo V
INDIRIZZI IN MATERIA TARIFFARIA

Art. 36.

Obiettivi

Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico sono determinate in ordine al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a parità di servizio deve corrispondere parità di costi per l'utente;

le tariffe ordinarie devono tendenzialmente coprire il costo del trasporto per passeggero; ogni agevolazione da parte della finanza pubblica va concentrata a favore degli utenti abbonati, lavoratori e studenti;

le tabelle tariffarie sono ordinate in modo da pesare in misura decrescente rispetto alla distanza, al fine di garantire il diritto di ogni persona alla mobilità.

Art. 37.

Revisione e direttive

Fino all'entrata in vigore delle autorità di bacino di cui all'art. 4 della presente legge, la giunta regionale predispone annualmente la revisione delle tariffe in funzione dei seguenti elementi:

1) variazione del reddito medio regionale;
2) andamento dei costi di esercizio;
3) situazione finanziaria degli enti locali della Regione.

Con l'entrata in funzione delle autorità di bacino la giunta regionale emanerà apposite direttive annuali in armonia ai principi indicati al precedente comma, e in particolare provvederà:

a) a promuovere una politica di integrazione con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in tema di accordi tariffari, percorsi combinati, orari;

b) ad assumere le iniziative necessarie perchè i documenti di viaggio rilasciati da una impresa concessionaria siano resi validi mediante appositi accordi, anche per la medesima tratta di autolinee o altri servizi gestiti da altre imprese;

c) a promuovere moderne e razionali tecniche di riscossione e controllo;

d) ad impegnare gli enti locali che intendono applicare facilitazioni sulle tariffe indicate dalla Regione per particolari categorie di cittadini ad assumere nelle relative deliberazioni il maggior onere eventualmente derivante dall'agevolazione accordata, ed a versare il corrispondente importo mensile alla impresa di gestione.

La Regione avvalendosi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 e decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 539, che disciplinano materie alla Regione in base all'art. 8, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, emanerà annualmente direttive agli enti locali per il coordinamento tariffario tra servizio di trasporto pubblico di competenza regionale e quello di competenza comunale.

Art. 38.

Documenti di viaggio

Sono ammessi i seguenti documenti di viaggio:

biglietti ordinari di corsa semplice;

biglietti ordinari per corse di andata e ritorno a validità giornaliere con uno sconto del 15 %;

abbonamenti settimanali, bisettimanali e mensili;

tesserini di riconoscimento così come previsti al successivo art. 39.

L'abbonamento settimanale è valido per l'intera settimana, per sei viaggi di andata e ritorno.

L'abbonamento bisettimanale è valido per due settimane per dodici viaggi di andata e ritorno.

L'abbonamento mensile è valido per l'intera durata del mese per ventisei viaggi di andata e ritorno.

Sui predetti abbonamenti settimanali, bisettimanali e mensili devono risultare i giorni di non utilizzo indicati dall'utente al momento dell'acquisto.

Altri tipi di abbonamento possono essere concessi dalla giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 39.

Agevolazioni

I pensionati che usufruiscono dei minimi di pensione di vecchiaia corrisposta dall'INPS e che abbiano un reddito complessivo annuo netto non superiore a L. 1.500.000 hanno diritto di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico che godono di contributi regionali, purchè provvisti di apposito tesserino di riconoscimento che il gestore del servizio rilascerà previa esibizione di idonea documentazione attestante l'identità e il trattamento di quiescenza.

Detta agevolazione è limitata ai viaggi iniziati dopo le ore 9 e prima delle ore 16,30.

I cittadini di cui sopra hanno diritto di proseguire il viaggio fino al termine della corsa.

Il prezzo del tesserino di riconoscimento è fissato nella misura di L. 1.000.

Art. 40.

Divieto di agevolazione

Alle aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto in concessione di competenza regionale è fatto divieto di rilasciare tesserini di libera circolazione e biglietti, gratuiti o semigratuiti, validi sulle linee da esse gestite. Le aziende sono tenute invece a concedere le agevolazioni espressamente previste dalle vigenti disposizioni di legge.

I tesserini e i biglietti già rilasciati al di fuori dei casi di cui sopra, cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

Sanzioni

I viaggiatori delle autolinee di competenza regionale sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio comunque non valido sono tenuti oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari a L. 3.000.

All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvedono le imprese concessionarie mediante gli agenti addetti all'esercizio.

A tal fine, le imprese dovranno disporre che tali agenti assumano la qualità di giurati nelle forme volute dalla legge.

L'importo della sanzione amministrativa prevista dal primo comma è devoluta all'impresa concessionaria.

Titolo VI

NORME FINANZIARIE

Art. 42.

Ai maggiori oneri previsti dagli articoli 11, 26 e 30, quantificati in lire 3.130 milioni a decorrere dall'esercizio 1978, si provvederà mediante le maggiori entrate previste in forza dell'art. 8 della legge n. 281/1970, e successive modificazioni.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 32, quantificati in lire 900 milioni per l'esercizio 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 5300 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » (partita: « Interventi straordinari nel settore dei trasporti »), dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

Art. 43.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(variazione in aumento)

Cap. 405. — Nota regionale per interventi in favore del trasporto pubblico di persone L. 3.588.972.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In diminuzione:

Cap. 5300 . . . . L. 900.000.000

In aumento:

Cap. 4850. — Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, filovie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi di navigazione interna (spese obbligatorie) . . . . L. 900.000.000

Cap. 7203. — Interventi per il trasporto pubblico di persone - acquisto veicoli (art. 17 della legge 16 ottobre 1975, n. 493) . . . . . » 3.588.972.000

Art. 44.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 novembre 1977

TOMELLERI

(*Omissis*).

(13654)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1977, n. **34.**

Norme concernenti l'attività regionale per l'accertamento dei requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti di edilizia residenziale pubblica per cooperative e privati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione provvede all'accertamento dei requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti di edilizia residenziale pubblica per cooperative e privati secondo le modalità e disposizioni di cui alla presente legge.

Il presidente della giunta regionale emana gli atti e i provvedimenti concernenti il suddetto accertamento previo parere della commissione regionale di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

E' costituita la commissione regionale incaricata di svolgere la preliminare attività di riscontro tecnico-giuridico e la conseguente emissione di pareri in ordine all'accertamento dei requisiti dei soggetti di cui al precedente articolo.

La commissione, nominata dal presidente della giunta regionale, è così composta:

due membri, anche estranei all'amministrazione regionale, con funzioni rispettivamente di presidente e di vice presidente, esperti in discipline giuridico-amministrative indicati dal consiglio regionale in un'unica votazione con voto limitato ad un nome; l'esperto che riporterà il maggior numero di voti svolgerà la funzione di presidente;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base regionale designati dalle rispettive organizzazioni;

il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari del Lazio, o suo delegato, competente per territorio, in relazione alla trattazione delle pratiche di pertinenza;

tre funzionari della Regione.

Svolge le mansioni di segretario un dipendente della Regione in servizio presso l'assessorato competente, con qualifica funzionale non inferiore a collaboratore.

La commissione, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale degli uffici dell'assessorato competente della Regione nonchè degli uffici degli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 3.

I componenti la commissione, ad eccezione dei presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e le relative spese fanno carico sul capitolo 10239 del bilancio della regione Lazio per l'anno 1977 che presenta la necessaria disponibilità e, per i successivi anni, sui corrispondenti capitoli.

Art. 4.

Per la validità delle sedute della commissione è sufficiente la partecipazione di metà più uno dei suoi componenti.

I pareri sono resi a maggioranza dei presenti; nel caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 settembre 1977

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 settembre 1977.

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1977, n. **35.**

Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

I comuni del Lazio, ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, stabiliscono l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base delle tabelle parametriche allegate alla presente legge.

Ai fini della determinazione di detta incidenza e dell'applicazione della citata legge statale, debbono essere osservate le norme contenute nei successivi articoli.

Art. 2.

Deliberazione comunale che determina l'incidenza delle opere di urbanizzazione

Con la deliberazione mediante la quale viene determinata l'incidenza delle opere di urbanizzazione, il comune, osservando le prescrizioni di cui agli articoli successivi, procede:

1) alla propria classificazione secondo il numero degli abitanti;

2) ad individuare la tabella, rappresentativa del costo base di urbanizzazione dell'edilizia residenziale, applicabile nel comune in relazione al numero degli abitanti;

3) a determinare, per ciascuna zona in cui è suddiviso il territorio comunale in relazione ai vari indici territoriali o fondiari, il costo base di urbanizzazione rispettivamente per la edilizia residenziale e per quella turistica, commerciale e direzionale;

4) ad individuare i coefficienti applicabili al comune in relazione all'andamento demografico, alle caratteristiche geografiche ed alla classe di appartenenza;

5) a stabilire per ciascuna zona omogenea i coefficienti che il comune intende adottare, differenziati secondo il tipo dell'intervento edilizio e la sua natura residenziale ovvero turistica, commerciale o direzionale;

6) a determinare conclusivamente, per effetto dell'applicazione dei parametri di cui alla presente legge, il contributo per le opere di urbanizzazione dovuto rispettivamente:

a) per le costruzioni residenziali;

b) per le costruzioni turistiche, commerciali e direzionali;

c) per i complessi turistici ricettivi complementari;

d) per gli impianti industriali ed artigianali.

Art. 3.

Classificazione dei comuni secondo il numero degli abitanti

Per gli effetti della presente legge la classificazione del comune secondo il numero degli abitanti è determinata dal numero dei residenti anagrafici alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la deliberazione comunale.

Art. 4.
Adozione delle tabelle relative all'edilizia residenziale

I comuni classificati con popolazione inferiore a diecimila abitanti assumono, per l'edilizia residenziale, la tabella *A*-1.

I comuni classificati con popolazione superiore a diecimila e fino a quarantacinquemila abitanti assumono, per l'edilizia residenziale, la tabella *A*-2.

I comuni classificati con popolazione superiore a quarantacinquemila abitanti assumono, per l'edilizia residenziale, la tabella *A*-3.

Art. 5.
Determinazione del costo base di urbanizzazione per l'edilizia residenziale ovvero turistica, commerciale o direzionale

I comuni dotati di strumento urbanistico determinano il costo base di urbanizzazione riferito alle singole zone desumendolo dalle tabelle *A*-1, *A*-2, *A*-3 e *B* in relazione alla densità territoriale stabilita per ciascuna di esse dallo strumento urbanistico medesimo; in mancanza della densità territoriale va preso in considerazione l'indice di fabbricabilità territorile e, in mancanza anche di quest'ultimo, va presa in considerazione la densità fondiaria.

Quando la zona abbia una densità intermedia rispetto a quelle indicate nelle tabelle, il costo base viene determinato mediante interpolazione lineare tra i valori corrispondenti alla densità immediatamente inferiori e superiori della tabella.

Nel caso di densità territoriale di zona inferiore a cinquanta abitanti per ettaro o di indice di fabbricabilità territoriale inferiore a metri cubi 0,50 per metro quadrato o di indice di fabbricabilità fondiaria inferiore a metri cubi 1 per metro quadrato il costo base di urbanizzazione è quello determinato dalle tabelle *A*-1, *A*-2, *A*-3 e *B* per l'anzidetta densità aumentato del maggior costo delle opere di urbanizzazione primaria che risultassero necessarie in relazione alla tipologia edilizia prescelta.

Lo stesso costo base, aumentato del maggior costo delle opere di urbanizzazione primarie necessarie, si applica per le costruzioni residenziali nelle zone agricole quando tali costruzioni siano consentite dagli strumenti urbanistici e non ricadano nell'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *a*), dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

I comuni non dotati di strumento urbanistico applicano, per le costruzioni entro il perimetro dei centri abitati determinato ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il costo base di urbanizzazione stabilito dalle tabelle per la densità territoriale di cento abitanti per ettaro; e, per le costruzioni fuori di detto perimetro, quello stabilito per la densità territoriale di cinquanta abitanti per ettaro aumentato del maggior costo delle opere di urbanizzazione primaria che risultassero necessarie in relazione alla tipologia edilizia.

Art. 6.
Tabella relativa ai complessi turistici ricettivi complementari

Quando l'attività di trasformazione urbanistica, a cui si riferisce la concessione, consiste nell'esecuzione di opere per la predisposizione e l'attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari, quali campeggi, asili per mobili destinati ad alloggi temporanei itineranti e simili, il costo-base delle opere di urbanizzazione è commisurato a metro quadrato di insediamento ed è determinato sulla base della tabella *C* in relazione alla superficie delle unità di soggiorno temporaneo.

Per unità di soggiorno temporaneo si considera lo spazio attrezzato avente la superficie utile per la sistemazione di una tenda o roulotte o altro mobile itinerante e simili.

Il contributo di cui al presente articolo è dovuto in aggiunta a quello concernente la concessione per le costruzioni edilizie effettuate nel complesso turistico, per le quali il contributo stesso è determinato secondo le norme generali concernenti le costruzioni turistiche per una densità territoriale di 250 abitanti per ettaro.

Le opere interne al complesso turistico al servizio delle unità di soggiorno temporaneo, quali la rete di distribuzione elettrica ed idrica, le opere per lo smaltimento dei rifiuti, le strade interne, i parcheggi, le attrezzature di uso riservate agli utenti sono a totale carico del concessionario e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolo.

Art. 7.
Coefficiente relativo all'andamento demografico dei comuni

Il comune applica al costo base di urbanizzazione determinato ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 il coefficiente stabilito dalla tabella *D*-1 a secondo del proprio andamento demografico e della propria classificazione per numero di abitanti.

L'andamento demografico da prendere in considerazione è quello del quinquennio terminato il 31 dicembre dell'anno precedente la deliberazione comunale.

Art. 8.
Coefficiente relativo ai territori adiacenti al mare e ai laghi

Nelle porzioni del territorio comunale comprese entro quattro chilometri dalla riva del mare ovvero entro un chilometro e mezzo dalla riva di un lago i comuni applicano al costo di urbanizzazione determinato ai sensi dei precedenti articoli il coefficiente G-1 indicato nella tabella *D*-1.

Qualora il centro abitato sia compreso in parte entro la predetta fascia, il coefficiente di cui al presente articolo si applica a tutte le costruzioni e impianti ricadenti nel centro abitato, anche oltre il limite di distanza dalla riva previsto nel precedente comma.

Il coefficiente non si applica nel territorio delle isole Pontine.

Art. 9.
Coefficiente relativo ai territori montani

Nei territori classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14, 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, i comuni applicano al costo di urbanizzazione determinato ai sensi dei precedenti articoli il coefficiente G-2 indicato nella tabella *D*-1.

Art. 10.
Coefficiente relativo ai comuni confinanti con Roma

I comuni, i cui territori confinano con quello del comune di Roma (fatta eccezione per le sue isole amministrative), applicano al costo di urbanizzazione determinato ai sensi dei precedenti articoli l'ulteriore coefficiente H-1 indicato nella tabella *D*-1.

Art. 11.
Coefficiente relativo alla classificazione dei comuni per numero di abitanti

I comuni in relazione alla loro classificazione secondo il numero degli abitanti, applicano al costo di urbanizzazione determinato ai sensi dei precedenti articoli l'ulteriore coefficiente C-1 indicato nella tabella *D*-1.

Art. 12.
Individuazione delle zone territoriali omogenee ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella *D*-2 i comuni dotati di strumento urbanistico approvato debbono preliminarmente procedere, qualora non vi abbiano provveduto in sede di formazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, ad individuare nell'ambito del proprio territorio le zone territoriali omogenee di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee i comuni, ai soli fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella *D*-2, possono procedere ad una ulteriore suddivisione in relazione alle caratteristiche urbanistiche e al grado o alla natura della utilizzazione edificatoria.

Per i comuni sprovvisti di piano regolatore o di programma di fabbricazione approvato, fermo restando quanto disposto dall'art. 17, quinto comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, il territorio compreso entro il perimetro del centro abitato è equiparato, ai soli fini dell'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella *D*-2, alla zona omogenea B e il territorio fuori detto perimetro è equiparato alla zona omogenea C.

Le zone E sono equiparate, agli effetti della presente legge, alle zone C.

Art. 13.
Determinazione del coefficiente relativo alle zone omogenee e al tipo di intervento edilizio

I comuni stabiliscono, per ciascuna delle zone omogenee e la loro sottozona, individuate ai sensi del precedente art. 12, il coefficiente applicabile per ciascun tipo di intervento edilizio, distintamente per le costruzioni residenziali ovvero per le costruzioni o impianti turistici, commerciali o direzionali, desumendolo dalla tabella *D*-2, quando è possibile, determinandolo tra il minimo e il massimo previsto nella detta tabella.

Ai fini dell'applicazione della tabella *D*-2:

per nuove costruzioni si intendono sia le fabbriche nuove sorgenti su area libera, sia le nuove accessioni o sopraelevazioni

di fabbricati esistenti, sia il volume corrispondente alla maggiore superficie utile che si sia ricavata in occasione di demolizioni e ricostruzioni ovvero di ristrutturazioni;

per demolizioni e ricostruzioni si intendono le costruzioni effettuate, in tutto o in parte, previa demolizione di altre fabbriche preesistenti, sempreché non comportino il realizzo di una maggiore superficie utile. Verificandosi tale ultimo caso, il volume corrispondente alla superficie utile preesistente viene considerato ricostruzione, mentre il volume corrispondente alla maggiore superficie utile viene considerato nuova costruzione.

per ristrutturazione si intende ogni intervento edilizio che acceda la manutenzione straordinaria e non comporti aumento delle superfici utili di calpestio. Verificandosi tale ultimo caso, il volume corrispondente alla superficie utile preesistente viene considerato ristrutturazione, mentre il volume corrispondente alla maggiore superficie utile viene considerato nuova costruzione.

Art. 14.

Determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione relative alle costruzioni residenziali, turistiche, commerciali e ai complessi turistici complementari.

Il contributo da corrispondere in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione è, per le costruzioni a carattere residenziale e per le costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o a complessi turistico-ricettivi complementari, pari al costo base delle predette opere determinato sulla base delle tabelle *A-B-C* e moltiplicato successivamente per i diversi coefficienti stabiliti nelle tabelle *D*-1 e *D*-2.

Art. 15.

Determinazione del contributo per le costruzioni o impianti industriali o artigianali

Al fine di determinare il contributo dovuto per le costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali, ai sensi dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il comune determina direttamente in relazione all'effettivo fabbisogno e ai costi correnti nel comune, nonchè in relazione ai tipi di attività produttive la incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (fermo restando quanto disposto a carico del privato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle relative disposizioni attuative) e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.

Viceversa per determinare l'incidenza delle opere di urbanizzazione, il comune assume i costi base stabiliti nella tabella *I*-1 e riferiti, per quanto riguarda la quota (Up-1) di urbanizzazione primaria, a metro quadrato di superficie utile delle costruzioni calcolata al piano e, per quanto riguarda l'altra quota (Up-2) di urbanizzazione primaria e la urbanizzazione secondaria (Us), a metro quadrato di superficie di insediamento.

Quando si tratti di strutture tipiche, quali capannoni, cisterne, ponti, impianti tubolari e sospesi o simili, la superficie utile da calcolarsi ai fini della applicazione del costo base Up-1, è pari alla superficie fondiaria occupata dalla proiezione della costruzione stessa.

Per edifici direzionali, residenziali di servizio e assimilabili, annessi alle costruzioni o impianti, va applicato il costo base Uc stabilito nella tabella *I*-1 e riferito a metro cubo.

I costi base di urbanizzazione, desunti dalla tabella *I*-1 vengono moltiplicati per le rispettive superfici e volumi e, successivamente, per i parametri della tabella *I*-2.

Il contributo da corrispondere è pari alla somma dei prodotti ottenuti con le operazioni di cui al precedente comma e si somma a quello stabilito in forza delle determinazioni comunali di cui al primo comma del presente articolo.

Per le cave e torbiere il costo base Up-2 stabilito dalla tabella e riferito a metro quadrato di superficie insediata va raddoppiato.

Per le opere ed impianti artigianali le tabelle *I*-1 e *I*-2 si applicano soltanto per le costruzioni da realizzare nelle zone specificamente destinate negli strumenti urbanistici ad artigianato o, promiscuamente, ad industria ed artigianato; negli altri casi si applicano per le predette opere ed impianti le tabelle *B*, *D*-1, e *D*-2.

Agli effetti dello scomputo del contributo previsto dall'art. 11, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i comuni dovranno tenere conto, a favore del concessionario, anche delle opere di urbanizzazione eseguite da enti diversi dai comuni medesimi, ovvero eseguite con concorso finanziario dello Stato o della Regione; in tale ultimo caso, lo scomputo va effettuato in misura proporzionale all'entità del predetto concorso.

Art. 16.

Costruzioni con diverse destinazioni d'uso

Quando in una medesima costruzione coesistono unità immobiliari aventi alcune una destinazione residenziale e altre una destinazione turistica, commerciale, direzionale o artigianale, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla sua specifica destinazione d'uso.

Quando nell'ambito di un impianto industriale vi siano costruzioni o parti di costruzioni destinate ad attività direzionali o a residenze di servizio inerenti all'attività industriale, si applica il contributo previsto nella tabella *I*-1, con i parametri in essa differenziati secondo la destinazione d'uso.

Art. 17.

Modalità per lo scomputo del contributo per opere di urbanizzazione. Divieto di compensazione

Agli effetti dello scomputo totale o parziale del contributo, previsto dall'art. 11, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i comuni nell'effettuare la valutazione delle opere che il privato si obbliga, a realizzare direttamente, debbono tenere distinte le opere di urbanizzazione primaria da quelle di urbanizzazione secondaria.

Lo scomputo può essere effettuato solo in relazione alla quota di contributo pertinente le opere di urbanizzazione della stessa specie. Non è ammessa compensazione tra le due specie, nè è ammessa compensazione tra il contributo per opere di urbanizzazione e quello sul costo di costruzione.

Non vanno, comunque, scomputate dagli oneri di urbanizzazione primaria le spese che i concessionari debbono sostenere per la realizzazione delle reti elettriche e del gas in quanto tali spese non sono state considerate nella determinazione del costo base di urbanizzazione indicato nelle tabelle allegate.

Art. 18.

Modificazione della destinazione d'uso

Qualora la destinazione d'uso delle opere o impianti non destinati alla residenza indicati nell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 nonché di quelle zone agricole previste nell'art. 9 della medesima legge venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.

In tutti gli altri casi nei quali venga modificata la destinazione d'uso diversi da quelli previsti nel comma precedente, il contributo per la concessione è pari alla differenza tra le misure corrispondenti alla nuova destinazione e alla vecchia calcolate distintamente per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Tra le due specie non è ammessa compensazione.

Art. 19.

Modalità per il calcolo del volume imponibile

Il volume dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro cubo determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene calcolato sommando i prodotti della superficie di ciascun piano, delimitata dal perimetro esterno delle murature, per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti.

E' escluso dal calcolo di cui al comma precedente il volume entroterra misurato rispetto alla superficie del terreno circostante, definita secondo la sistemazione prevista dal progetto approvato, salvo che il volume medesimo sia destinato a residenze, ad uffici o ad attività produttive, escluse quelle concernenti la lavorazione dei prodotti ad uso familiare.

Sono altresì esclusi dal calcolo del volume i « volumi tecnici » strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio ed emergenti dalla linea di gronda dello stesso, quali extracorsa degli ascensori, vano scala, serbatoi idrici, vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione.

Sono infine esclusi dal calcolo del volume i sottotetti non abitabili, i portici e le porzioni di porticato, i balconi, i parapetti, cornicioni, le pensiline e gli elementi a carattere ornamentale.

Art. 20.

Facoltà di aumento dei costi base di urbanizzazione

Con la deliberazione di cui all'art. 2 della presente legge, il comune può con adeguata motivazione aumentare in misura non superiore al venti per cento i costi base di urbanizzazione stabiliti nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *I* anche con riferimento a singole zone.

Art. 21.

Costi di urbanizzazione per l'edilizia residenziale pubblica

Nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e delle aree destinate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ferme restando le agevolazioni previste dagli articoli 7 e 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il costo delle opere di urbanizzazione non può essere determinato in misura superiore al sessanta per cento del corrispondente contributo per opere di urbanizzazione stabilito dal comune ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della presente legge.

Art. 22.

Adeguamento del contributo

La misura del contributo per le opere di urbanizzazione è soggetta ad adeguamento annuale in relazione all'andamento dei costi.

Il contributo si intende adeguato automaticamente in aumento o in diminuzione in proporzione all'ottanta per cento della variazione del costo di costruzione per i nuovi edifici determinato annualmente dal Ministro per i lavori pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 23.

Nuova determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione

I comuni debbono procedere a nuova determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione tutte le volte che risulti modificato alcuno dei parametri (quale la classificazione per numero di abitanti, l'andamento demografico, ecc.) ovvero alcuna delle previsioni urbanistiche (quale l'indice di densità territoriale o la classificazione delle zone, ecc.) alle quali consegua la modificazione della misura del contributo.

Possono altresì procedere a nuova determinazione quando ritengano di adottare una diversa misura del contributo, nei casi in cui ciò è ammesso ai sensi della presente legge.

Art. 24.

Disposizioni finali

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 settembre 1977

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 settembre 1977.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1977, n. **36**.

Integrazione alla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 9, concernente modifiche ed integrazioni dell'art. 86 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, relativa all'ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dizione: « prendendo, però a base, in ogni caso, come parte della retribuzione annua contributiva », contenuta nella lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 9, è rettificata in quella: « prendendo, però a base, in ogni caso, come parte *a*) della retribuzione annua contributiva ».

Art. 2.

All'onere di complessive lire 390 milioni occorrente per il pagamento del trattamento pensionistico integrativo di cui all'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 9, relativamente agli anni 1975, 1976 e 1977, si provvede mediante utilizzazione dei fondi iscritti nel bilancio regionale rispettivamente con la suddetta legge 24 gennaio 1977, n. 9, per lire 130 milioni per l'anno 1976 e con la legge di bilancio, ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, per lire 260 milioni per gli anni 1975 e 1977.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 settembre 1977

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 settembre 1977.

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1977, n. **37**.

Nuove norme per il finanziamento degli enti ospedalieri e modificazioni alle leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24 gennaio 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Bilanci di previsione degli enti ospedalieri

Entro il 15 ottobre di ogni anno, gli enti ospedalieri trasmettono all'assessorato regionale alla sanità un progetto di bilancio preventivo di competenza dell'esercizio successivo, redatto secondo il piano dei conti di cui all'allegato « A » ed in conformità dello schema di bilancio di cui all'allegato « B » della presente legge, unitamente al parere motivato del consorzio per i servizi sociali e sanitari competente per territorio. A tal fine, entro il 15 settembre, ciascun ente ospedaliero trasmette il progetto di bilancio preventivo al consorzio competente per territorio. Il consorzio comunica all'ente ospedaliero il proprio parere entro il 5 ottobre successivo.

La giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale, entro il 10 dicembre, determina con propria deliberazione le somme attribuite a ciascun ente ospedaliero, calcolate in base ai criteri di cui ai successivi articoli.

Nel caso in cui gli enti ospedalieri non provvedano entro i termini previsti dal primo comma del presente articolo a trasmettere all'assessorato alla sanità il progetto di bilancio, la determinazione delle somme di cui al secondo comma viene effettuata sulla scorta del progetto di bilancio dell'anno precedente.

Gli enti ospedalieri, in relazione agli importi determinati ai sensi dei commi precedenti, deliberano, entro venti giorni dalla relativa comunicazione, il bilancio preventivo.

E' escluso il ricorso da parte degli enti ospedalieri a finanziamenti straordinari per il conseguimento del pareggio del bilancio, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

Art. 2.

Modalità di erogazione delle quote assegnate

La giunta regionale provvede ad erogare all'inizio di ciascun trimestre rate di acconto sulle somme determinate, in via preventiva, per ogni ospedale, a norma dell'art. 1.

Gli enti ospedalieri provvedono a trasmettere entro il 15 del mese successivo la scadenza di ciascun trimestre, anche al fine della determinazione delle rate di cui al precedente comma, una situazione finanziaria relativa agli impegni assunti e ai mandati emessi nonchè alle entrate accertate e riscosse.

Art. 3.

Vincolo delle quote

Gli enti ospedalieri possono effettuare nel corso dell'anno variazioni di bilancio mediante storni di fondi tra capitoli appartenenti alla stessa categoria sempreché, per i capitoli medesimi, siano previsti identici criteri di finanziamento a norma della presente legge.

Non sono ammessi, in ogni caso, storni dai capitoli appartenenti alle categorie 601 e 602 del piano dei conti allegato alla presente legge.

Gli enti ospedalieri possono effettuare prelevamenti dal fondo di riserva esclusivamente nel caso di spese urgenti e comunque non prevedibili cui non sia possibile far fronte a norma dei precedenti commi.

Art. 4.

Determinazione delle quote definitive

Entro il 15 settembre di ogni anno, gli enti ospedalieri comunicano all'assessorato regionale alla sanità il prevedibile ammontare, riferito all'esercizio in corso, delle eventuali variazioni da apportare agli stanziamenti dei singoli capitoli del bilancio di previsione.

Entro il 30 ottobre la giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale, anche in relazione alle comunicazioni di cui sopra e alle situazioni finanziarie di cui al precedente art. 2, provvede alla rideterminazione delle quote spettanti a ciascun ente ospedaliero per l'esercizio in corso a norma degli articoli 5 e 8 della presente legge.

La giunta regionale, in sede di rideterminazione delle quote, può autorizzare prelevamenti dal fondo di riserva anche in deroga a quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge.

Sulla base delle determinazioni di cui al precedente comma gli enti ospedalieri provvedono, con apposita deliberazione, alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Criteri per il finanziamento delle spese correnti

La determinazione delle somme da attribuire agli enti ospedalieri per il finanziamento delle spese correnti è effettuata per le seguenti voci di spesa, secondo i criteri appresso indicati:

1) Spese per gli organi dell'ente (categ. 601): nella misura derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di legge.

2) Oneri per il personale (categ. 602):

a) stipendi ed assegni fissi: (cap. 602.01): in base al personale in servizio, tenuto conto della data delle nuove assunzioni e delle cessazioni dal servizio, nell'ambito delle piante organiche debitamente approvate a norma di legge;

b) lavoro straordinario, reperibilità ed altre indennità variabili (cap. 602.02): in base alle esigenze effettive, tenuto conto della complessiva dotazione di personale in rapporto al numero dei posti letto, in misura comunque non superiore al quindici per cento dell'importo determinato alla precedente lettera *a*);

c) oneri previdenziali e assistenziali (cap. 602.03): nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge ed in relazione agli importi determinati alle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) oneri diversi per il personale (cap. 602.04): in base alle effettive esigenze dell'ente e comunque in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'importo determinato alla precedente lettera *a*) ad eccezione dei compensi per consulenze esterne e per incarichi diversi ad estranei (articolo 602.04.02) che vengono finanziati in base alle esigenze effettive opportunamente documentate, nonchè per le spese per l'incentivazione dell'attività scientifica, didattica, di aggiornamento professionale e per la partecipazione a convegni e congressi (articolo 602.04.04) che vengono finanziate sulla base di un programma annuale in relazione alle esigenze effettive opportunamente documentate;

e) assegni al personale per tirocinio obbligatorio (capitolo 602.05): nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in relazione all'effettivo numero dei tirocinanti;

f) spese per la gestione delle scuole (cap. 602.06): in base al fabbisogno documentato sulla scorta di un prospetto analitico delle singole voci di spesa.

Per il finanziamento degli oneri per il personale dovranno comunque essere applicate le disposizioni contenute nelle norme vigenti e negli accordi nazionali di lavoro.

3) Acquisti di medicinali e materiale sanitario (categ. 603): in base a quote unitarie calcolate, tenuto conto del numero dei ricoveri, delle giornate di degenza e del volume dell'attività ambulatoriale e di pronto soccorso, per fasce omogenee di ospedali, e di specialità, ad eccezione delle spese per armamentario, presidi chirurgici, protesi, valvole e pace-makers, che vengono finanziati in base alle presumibili esigenze che dovranno essere opportunamente documentate e verificate.

4) Altri acquisti (categ. 604):

a) spese per generi alimentari (cap. 604.01): in base a quote unitarie per ciascuna giornata di degenza maggiorate di una somma pari a quella prevista in entrata a titolo di proventi per rimborso-vitto;

b) materiale di guardaroba, utensili e stoviglie, mobili ed arredamento, acquisti diversi (capitoli 604.02-03-04-05) in base ad una quota unitaria per posto letto calcolata in relazione alla spesa media dell'anno precedente.

5) Spese per lavanderia (categ. 605) e spese per pulizia (categ. 606): in base al criterio indicato al precedente n. 4 lettera *b*), ad eccezione degli appalti che vengono finanziati in relazione alle spese opportunamente documentate.

6) Manutezione ordinaria (categ. 607): in base ad una quota-unitaria per posto-letto, calcolata per fasce omogenee di ospedali. Per la determinazione di fasce omogenee vengono tenuti presenti la cubatura e lo stato di conservazione degli immobili, gli spazi destinati ad attività ambulatoriali ed ad altre attività istituzionali da incentivare, la dotazione e stato di conservazione delle attrezzature.

7) Energetici ed utenze (categ. 608): in base alle esigenze effettive opportunamente documentate.

8) Spese generali amministrative e diverse (categ. 609):

a) affitti passivi e spese accessorie (cap. 609.01); noleggio di apparecchiature elettrocontabili ed acquisizione di analoghi servizi presso terzi (cap. 609.02); noleggio di fotoriproduttori ed altri beni strumentali (cap. 609.03) in base alle esigenze effettive degli enti ospedalieri opportunamente documentate;

b) spese amministrative e diverse (cap. 609.04) in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'importo complessivo relativo alle spese correnti comprese nelle categorie da 601 a 608 inclusa.

9) Oneri finanziari, amministratvi e fiscali (cat. 610) e oneri compensativi delle entrate (cat. 611): in base alle esigenze effettive degli enti ospedalieri opportunamente documentate.

10) Fondo di riserva (categ. 613): in ragione del due per cento degli importi determinati per le spese correnti relative alle categ da 603 a 611 inclusa.

Nella determinazione delle quote per il finanziamento per l'acquisto dei beni di consumo e dei servizi deve essere tenuto conto dell'andamento degli indici ufficiali delle variazioni dei prezzi.

Art. 6.

Gestione della farmacia esterna

Gli enti ospedalieri provvedono alla gestione della farmacia esterna mediante contabilità separata alla quale vengono imputati tutti i costi diretti ed indiretti. Nella predetta contabilità devono essere evidenziati, ai soli fini della dimostrazione dei costi, gli oneri per il personale addetto alla gestione della farmacia.

Eventuali perdite nella gestione della farmacia esterna potranno essere finanziate solamente in casi eccezionali, previo accertamento delle cause che hanno dato luogo alle perdite stesse.

Art. 7.

Gestione del patrimonio

Gli enti ospedalieri provvedono alla gestione dei propri beni patrimoniali non ospedalieri mediante contabilità separata alla quale vengono imputati tutti i costi diretti ed indiretti.

Nella predetta contabilità devono essere evidenziati, ai soli fini della dimostrazione dei costi, gli oneri per il personale addetto alla gestione dei beni stessi.

Il ripianamento di eventuali perdite della gestione dei beni patrimoniali non ospedalieri viene disciplinato con apposita legge regionale.

Art. 8.

Criteri e modalità per il finanziamento delle spese per movimento di capitali

Le spese per movimento di capitali attinenti ai beni patrimoniali non ospedalieri sono incluse nella contabilità separata di cui al precedente art. 7.

Le spese per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti ospedalieri alla data del 31 dicembre 1974 sono finanziate in base al fabbisogno effettivo opportunamente documentato.

Le spese per movimento di capitali attinenti i beni patrimoniali ospedalieri sono finanziate in base ai seguenti criteri:

a) acquisizione, trasformazione e rinnovo di immobili ospedalieri: ai sensi delle norme vigenti per l'edilizia ospedaliera;

b) acquisizione di impianti e apparecchiature sanitarie, di impianti e apparecchiature non sanitarie, di nuovi mezzi di trasporto: tenuto conto degli obiettivi di programmazione sanitaria indicati all'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 ed, in attesa dell'approvazione del piano socio-sanitario regionale in relazione alle specifiche e comprovate esigenze dei singoli ospedali. A tal fine, gli enti ospedalieri, unitamente al progetto di bilancio, devono produrre idonea documentazione atta a consentire la valutazione della misura delle spese nonchè dei motivi che le rendono necessarie.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente del consiglio regionale, ripartisce annualmente tra gli enti ospedalieri le somme destinate al finanziamento delle spese di cui al presente articolo in base ai criteri indicati ed in relazione alle autorizzazioni di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7, modificata a norma del successivo art. 9.

Art. 9.

Modificazioni alla legge regionale 24 *gennaio* 1975, *n.* 7

Alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

All'art. 1, primo comma, la lettera *a*) è così sostituita: «l'istituzione, la soppressione, la modificazione e lo sdoppiamento di divisioni, sezioni e servizi igienico-organizzativi, di diagnosi e cura, amministrativi e generali nonchè l'acquisto delle relative attrezzature».

L'art. 3 è soppresso.

Al secondo comma dell'art. 4 è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì soggetti ad autorizzazione i provvedimenti degli enti ospedalieri che apportano modificazioni alle piante organiche».

Al terzo comma, lettera *b*), dell'art. 4 la parola «ampliamenti» è sostituita con la parola «modificazioni».

L'art. 6 è così sostituito: «Le richieste di autorizzazione a norma della presente legge devono essere trasmesse all'assessorato alla sanità entro il termine previsto per la presentazione dei progetti di bilancio e corredati, oltre che dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente e dal parere motivato del consorzio per i servizi sociali e sanitari competente per territorio, da una relazione con l'indicazione dei motivi anche tecnici che rendono necessari i provvedimenti da autorizzare, nel quadro delle indicazioni programmatiche contenute nella presente legge, e che ne giustificano l'adozione nonchè da ogni altro elemento di valutazione soprattutto sull'incidenza della spesa.

Nulla è innovato per quanto riguarda i procedimenti relativi alle opere di carattere edilizio di cui al primo comma, lettera *b*), dell'art. 1.

Entro quarantacinque giorni dal termine indicato al primo comma la giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale, autorizza, sulla base di una valutazione globale ed organica delle richieste pervenute, gli enti ospedalieri all'adozione dei relativi provvedimenti.

Sono nulle le deliberazioni degli enti ospedalieri adottate in contrasto con la presente legge».

Art. 10.

Modificazioni alla legge regionale 24 *gennaio* 1975, *n.* 8

Alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

All'art. 2, le lettere *a*) e *b*) sono così sostituite:

«*a*) delle spese correnti degli enti ospedalieri;

b) delle spese per l'impianto, la trasformazione degli ospedali escluse le opere edilizie; delle spese per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature ospedaliere; delle spese per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti ospedalieri».

Art. 11.

Unioni di acquisto e di gestione

In attesa dell'emanazione di una legge organica per la disciplina delle procedure contrattuali degli enti ospedalieri, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, unioni obbligatorie tra più enti ospedalieri per l'acquisto di determinati beni nonchè per l'acquisto e la gestione di determinati servizi.

Gli enti ospedalieri possono realizzare anche di propria iniziativa unioni di acquisto e di gestione, previa autorizzazione della giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale.

Salvo quanto previsto al seguente comma, agli acquisti in unione si applica la normativa vigente in materia di contratti.

Gli enti ospedalieri che partecipano all'unione delegano per la procedura di acquisto una commissione di rappresentanti di tutti gli enti partecipanti.

Art. 12.

Definizione gestione esercizio finanziario 1975

Per l'esercizio finanziario 1975, nel caso in cui, a seguito della determinazione delle quote di finanziamento da parte della giunta regionale, si sia verificata una differenza in più o in meno tra le entrate accertate e le uscite impegnate, gli enti ospedalieri devono iscrivere tale differenza nel conto consuntivo alle voci di avanzo di amministrazione (numero di codice 100) o disavanzo di amministrazione (numero di codice 500) dello schema di bilancio unificato.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti ospedalieri trasmettono all'assessorato regionale alla sanità il conto consuntivo relativo all'esercizio 1975, corredato di una relazione analitica, opportunamente documentata, sulle cause che hanno determinato l'avanzo o il disavanzo.

La giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del consiglio regionale, sulla base delle risultanze del conto consuntivo, può provvedere alla rideterminazione delle quote di finanziamento assegnate, previo accertamento della validità delle risultanze stesse.

Art. 13.

Norme transitorie

Salvo quanto previsto dal seguente comma, per gli anni 1976 e 1977 per il finanziamento delle spese degli enti ospedalieri, si applicano i criteri e le modalità previste per l'esercizio finanziario 1975.

La determinazione delle quote definitive per l'esercizio finanziario 1976 viene effettuata sulla base del conto consuntivo predisposto dagli enti ospedalieri a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Per l'esercizio finanziario 1978 i termini indicati al precedente art. 1, primo e secondo comma, sono fissati, rispettivamente, in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del progetto di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 13 settembre 1977

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 *settembre* 1977.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1977, n. 38.

Modificazione ed integrazione alla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5, concernente norme sugli asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 30 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 9, ultimo comma, dopo le parole «per l'organico del personale» sono aggiunte le parole: «In ogni caso, nel regolamento devono essere indicate le forme di coordinamento tra i vari asili-nido esistenti nel comune, nel consorzio o nella comunità montana.

Inoltre — al fine di consentire la più ampia disponibilità dei servizi e l'utilizzo pieno delle strutture e del personale — nel regolamento può essere previsto l'aumento del numero dei bambini ammissibili al nido, in misura comunque non superiore al quindici per cento dei posti effettivi del nido stesso».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 13 è così sostituito:

«La frequenza all'asilo-nido è di norma gratuita. I comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane e gli organi di decentramento amministrativo possono, comunque, sentito il comitato di gestione, determinare un concorso degli utenti alle spese di gestione, tenuto conto del reddito degli utenti medesimi».

Il terzo comma dell'art. 13 è così sostituito:

«La durata dell'apertura giornaliera degli asili-nido è stabilita dal regolamento di cui all'art. 9. L'orario giornaliero dell'asilo-nido viene deliberato dal comitato di gestione, avendo riguardo alle esigenze degli utenti e, in particolare, delle donne che lavorano».

Art. 3.

L'art. 14 è così sostituito:

«I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane debbono destinare agli asili-nido personale qualificato già in servizio presso gli stessi enti o provenienti dai disciolti enti o trasferiti dalla Regione o di nuova assunzione in numero sufficiente ad assicurare il buon funzionamento degli asili nido medesimi.

A tal fine, l'organico dei singoli asili-nido dovrà essere fissato tenuto conto dei seguenti rapporti:

a) un educatore ogni sei lattanti e un educatore ogni dieci divezzi;

b) un addetto ai servizi generali ogni quindici bambini.

Detto organico deve assicurare il regolare svolgimento del servizio sociale anche nei casi di assenza del personale previsto dalle leggi vigenti.

Il comitato di gestione dell'asilo-nido stabilisce, in rapporto alle esigenze del servizio, la mobilità interna degli educatori.

I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane, in relazione alla durata dell'apertura giornaliera degli asili-nido, stabilita nel proprio regolamento, ed in rapporto all'orario di lavoro del personale, possono fissare turni di presenza del presonale stesso per garantire il rapporto di cui al secondo comma del presente articolo. Spetta al comitato di gestione di ciascun asilo-nido articolare i turni in relazione all'effettiva frequenza dei bambini.

La funzione di coordinamento dell'asilo-nido è affidata dal comitato di gestione a persona eletta da tutto il personale tra gli operatori di cui al punto *a*) del secondo comma del presente articolo. L'incarico di coordinamento ha la durata di due anni e può essere rinnovato per una sola volta.

Alla funzione educativa, pur nella diversità delle mansioni svolte, partecipa tutto il personale operante nell'asilo-nido».

Art. 4.

L'art. 16 è così sostituito:

«Il personale addetto all'assistenza, fino alla emanazione di nuove norme in materia di formazione professionale del personale, deve essere in possesso del diploma di maestra d'asilo o di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di assistente sanitaria visitatrice o di assistente sociale o di istituto professionale per assistente di infanzia o di abilitazione magistrale o di maturità tecnica femminile.

L'assunzione di educatori o assistenti o vigilatrici d'infanzia avviene attraverso pubblici concorsi.

Il personale degli asili-nido è, a tutti gli effetti, dipendente del comune, del consorzio di comuni o della comunità montana.

Il personale di cui al secondo comma è inquadrato negli organici del comune, consorzio di comuni o comunità montane, in un apposito ruolo unico tecnico.

Il personale dei servizi generali, che non sia in servizio presso il comune, il consorzio di comuni o la comunità montana, è assunto ed inquadrato nei ruoli del personale comunale o consortile secondo le norme che regolano tale materia.

La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento per il personale degli asili-nido.

Tali attività si articolano in:

a) corsi di formazione organizzati dalla Regione d'intesa con gli enti locali;

b) corsi periodici di riqualificazione e di aggiornamento professionale organizzati dagli enti locali di intesa con la Regione;

c) altre iniziative quali seminari e giornate di studio organizzate dagli enti locali e dagli organi di decentramento amministrativo, sentito il comitato di gestione, allo scopo di confrontare, armonizzare ed elevare le varie esperienze di lavoro nonchè di approfondire la conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio.

La frequenza con esito positivo dei corsi di cui alla lettera *a*) costituisce titolo preferenziale ai fini della assunzione».

Art. 5.

All'art. 23 sono aggiunti i seguenti commi:

«Le norme di cui alla presente legge sono estese agli asili-nido della disciolta opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Per quanto attiene il numero dei posti-nido disponibili e il rapporto numerico tra educatori e bambini ospiti, la predetta estensione di norme dovrà essere realizzata gradualmente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'ultimo comma dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 13 settembre 1977

SANTARELLI

Promulgata per decorrenza dei termini di cui all'art. 31 *della legge costituzionale* 11 *marzo* 1953, *n.* 87.

(232)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780380)